

**ENTE PARCO DELL'ETNA**

# **REGOLAMENTO DEL PARCO**

modificate in base a quanto approvato dal Consiglio in sede  
di delibera di adozione del Piano

## INDICE

<b>TITOLO PRIMO :DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
<b>TITOLO SECONDO: DISCIPLINA PER LA COSTRUZIONE DI OPERE E MANUFATTI IN GENERE .....</b>	<b>9</b>
<b>TITOLO TERZO: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE .....</b>	<b>10</b>
<b>TITOLO QUARTO: ATTIVITA' PRODUTTIVE .....</b>	<b>16</b>
<b>TITOLO QUINTO: AMMISSIONE, SOGGIORNO E CIRCOLAZIONE DEL PUBBLICO.....</b>	<b>42</b>
<b>TITOLO SESTO: ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA, SPORTIVE, RICREATIVE ED EDUCATIVE.....</b>	<b>46</b>
<b>TITOLO SETTIMO: TUTELA .....</b>	<b>49</b>
<b>TITOLO OTTAVO: DISPOSIZIONI VARIE.....</b>	<b>60</b>

## **TITOLO PRIMO :DISPOSIZIONI GENERALI**

Art.1 - Il presente Regolamento per il Parco Naturale dell'Etna è formulato in conformità alle indicazioni di cui agli Artt. 10, 15, 16, 17 della Legge Regionale 14/88, e dell'art. 1 dello Statuto-Regolamento dell'Ente Parco dell'Etna, nonché della Parte III, punto 5.2 dell'Allegato al D.P.R. n. 37/87 che demanda al Regolamento del Parco la formulazione di divieti o di limiti anche alle attività consentite, in rapporto alla tutela dell'ambiente, dell'equilibrio biologico degli ecosistemi, della quiete, del silenzio e dell'aspetto dei luoghi.

Art.2 - Il presente Regolamento è da considerare integrazione delle specifiche Norme di Attuazione del Piano per tutte le materie non disciplinate dalle Norme del Piano

Art.3 - Il Regolamento nelle sue specifiche indicazioni e disposizioni prevale su ogni altra indicazione o prescrizione o regolamento di altre Amministrazioni pubbliche locali. Dalla data di entrata in vigore del Piano del parco e del presente Regolamento decadono le prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali in contrasto con le previsioni del Piano. I Comuni del Parco nella formazione di strumenti urbanistici e di regolamenti edilizi comunali devono adeguarsi al presente Regolamento.

Nelle more dell'approvazione di detti adeguamenti, entro il perimetro del Parco dell'Etna, tutti i Comuni, nel rilasciare autorizzazioni e concessioni edilizie o licenze d'uso per terreni e manufatti, devono rispettare le indicazioni del presente Regolamento.

Art.4 - L'osservanza delle Norme e disposizioni del presente Regolamento è demandata agli Organi dell'Ente Parco, che sono responsabili del rispetto di quanto disposto. In caso di inosservanza di contenuti del presente Regolamento o di attività abusive, il Presidente è tenuto a sospendere le attività non rispondenti o abusive e ad obbligare al rispetto delle prescrizioni del Regolamento con tutti gli strumenti di Legge disponibili. In caso di inadempienza o di inerzia per il controllo e/o repressione delle irregolarità effettuate nei confronti del Regolamento, chiunque può ricorrere all'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente per l'attività dei poteri sostitutivi di cui alla L. r. Sicilia 71/78.

*Art.5 – Ai fini della individuazione nelle cartografie catastali delle Zone e/o Ambiti previsti nel presente Piano territoriale” si terrà conto:*

- del livello di tutela ambientale preminente;*
- della maggiore porzione di superficie della particella, che risulta ricadente nelle rispettive zone e/o ambiti;*
- delle colture in atto esercitate.*

*Pertanto possono aversi i seguenti casi:*

- a) laddove il terreno, di piccole dimensioni (max 0.3 ha), risulti ricadente sul segno grafico delimitante una zona e/o ambito del parco e l'area esterna allo stesso; se la maggior porzione di particella risulta esterna l'intera particella sarà considerata esterna al Parco.*
- b) laddove il terreno, di piccole dimensioni (max 0.3 ha) , risulti interno al perimetro del parco e ricadente sul segno grafico delimitante due diversi zone e/o ambiti ,la particella deve intendersi interamente ricadente nella zona e/o ambito in cui ricade la maggior porzione di essa.*
- c) in deroga al caso b), laddove si riscontrasse la presenza di terreno di piccole dimensioni (max 0.3 ha), attualmente occupato da colture agrarie, che risulti ricadente sul segno grafico delimitante il confine tra una zona e/o ambito (“A-N-N1”) e le restanti zone e/o ambiti “B-C-D-R- e P”- l'intera particella ,deve intendersi esclusa dalle prime ed inclusa nelle seconde;(analogamente norme transitorie).*  
*La stessa procedura può adottarsi , nei casi previsti dall'art.4 delle Norme di Attuazione del Piano, per la individuazione dei terreni di circoscritte estensioni occupate da colture agrarie.*
- d) laddove il terreno è di dimensioni maggiori di 0.3 ha , e risulti nelle condizioni di cui ai punti a) e b) , la particella verrà considerata ricadente nelle rispettive zone e/o ambiti, per come delimitata dalla stessa linea di demarcazione.*

*Valendo la situazione catastale 31/12/2002.*

Le autorizzazioni per le varie attività pubbliche e private e per gli interventi nel territorio a norma del presente Regolamento, richieste all'Ente Parco, vengono rilasciate dal Presidente, sentito, ove indicato dalla L.r. Sicilia n.98/81 e successive modificazioni , il parere del C.T.S.

Tutti gli Enti che operano all'interno del Parco, sono tenuti a trasmettere programmi e progetti di Intervento all'Ente Parco e ad operare di concerto. Quanto sopra in base ad una “Convenzione d'Azione Comune” e di “Coordinamento di attività Territoriale”, che l'Ente Parco stipula con le istituzioni che operano sul territorio del Parco dell'Etna, qualora esse riguardino interessi o politiche di scala nazionale o regionale.

Art.6 - Sulle domande pubbliche o private di autorizzazione per attività di qualsiasi tipo, il Presidente dell'Ente Parco deve pronunciarsi per iscritto, entro 45 gg. feriali dalla data di presentazione delle domande, con la completa documentazione richiesta. Nei casi urgenti, per comprovate situazioni di emergenza, le richieste devono essere esaminate entro il tempo minimo di convocazione del C.T.S. Si applicano le prescrizioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e L.r. Sicilia n.10 del 1991 e successive modificazioni.

Art. 7 - Qualora l'esercizio di una qualsiasi attività dovesse comportare effetti negativi sullo stato di conservazione dei valori naturalistici ambientali e paesaggistici l'Ente Parco lo interrompe, imponendo all'operatore di adottare le misure necessarie per rimuovere le cause che determinano i predetti effetti.

Art.8 – Le violazioni dei divieti stabiliti dalla L.r. Sicilia 6.5.1981 n.98 e successive modificazioni in materia di edilizia, modifica del regime delle acque, di alterazione del patrimonio geo-pedologico, del depauperamento della fauna e della flora, di introduzione di armi, esplosivi e di altri mezzi distruttivi, abbandono di rifiuti e di conservazione della biodiversità, nel territorio del Parco sono punite sulla base delle sanzioni di cui alla tab.1allegata all'art. 23 della citata legge regionale, come modificato dall'art. 28 della L.r. Sicilia del 27.4.1999, n. 10, primo comma.

Art.8.1 - Inoltre, in particolare, in applicazione dell'art. 23. Comma 3, l.r. 6 maggio 1981. n. 98, come modificato dall'art. 28, l.r. 27 aprile 1999, n. 10, l'Ente Parco dell'Etna provvede alla repressione dei comportamenti e delle attività, da chiunque posti in essere, che risultino pregiudizievoli alla tutela degli interessi tutelati dall'Ente.

- Per la comunicazione delle sanzioni ed il procedimento per la loro irrogazione, e per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, ivi comprese quelle relative alle misure cautelari ed alle sanzioni accessorie, salvo le parti espressamente derogate dalla l.r. 9 agosto 1988. n. 14. e successive modificazioni.

- La sanzione predetta si cumula a quelle eventualmente previste dalle discipline di settore.

-I trasgressori sono in ogni caso tenuti., a loro spese, alla riduzione in pristino dei luoghi nonché alla restituzione di quanto eventualmente asportato dal Parco.

Art. 8.2 - Attività di disturbo dell'ambiente e della quiete dei luoghi

- Chiunque disturba la quiete ed il silenzio dei luoghi è punito con la sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 300.000.

- La pratica del campeggio fuori dalle aree attrezzate ove esso è previsto, è punita con la sanzione da £. 100.000 a £. 600.000.

- Chi introduce veicoli a motori nelle zone in cui è vietato è punito con la sanzione da £. 200.000 a £. 1.200.000 salvo che il fatto non costituisca trasgressione più grave, perché arreca danni irreparabili all'assetto naturale.

**Tutti gli importi delle sanzioni previste agli artt. 8.2 e seguenti, sono da convertire in Euro.**

Art. 8.3 - Danni prodotti alle bellezze ambientali. Apposizione non autorizzata di cartelli pubblicitari e manifesti

– E' punito con la sanzione amministrativa da £. 200.000 a £. 1.200.000 chi, al di fuori delle ipotesi previste dal presente regolamento, e salve le eventuali sanzioni penali discendenti dalla commissione degli illeciti, produce danno alle bellezze ambientali del Parco oppure pone in essere attività pericolose per la loro conservazione.

- Ai sensi dell'art. 23, l.r. 98 del 1981, come modificato dall'art. 28, l.r. 27 aprile 1999, n. 10, la violazione delle prescrizioni contenute nel Decreto Istitutivo e nel presente Regolamento, ove non diversamente disposto, sono punite con la sanzione da £. 200.000 a £. 1.200.000.

- La medesima sanzione si applica a chi, senza autorizzazione dell'Ente Parco, appone manifesti o cartelli pubblicitari nel territorio del Parco.

Art. 8.4 - Abbandono di rifiuti, danneggiamento, di piante e di animali, asporto di materiali

- Chi abbandona rifiuti di qualsiasi genere all'interno del territorio del Parco è soggetto alla sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 600.000.

- La sanzione è raddoppiata nel caso di rifiuti ingombranti o qualora l'abbandono di rifiuti abbia dato luogo alla formazione di mucchi o di consistenti aree di deposito di rifiuti, non rilevando che lo stato dei luoghi sia stato alterato per effetto di comportamenti collettivi.

- La sanzione di cui al primo comma è triplicata nel caso di abbandono di detriti edili o di reflui di produzione industriale.

- L'abbandono di rifiuti pericolosi o nocivi è punita con la sanzione da £. 300.000 a L. 1.800.000

- Chi disturba, danneggia o cattura animali, oppure asporta o danneggia piante o parti di esse, oppure raccoglie o manomette rocce o minerali, o preleva terra, sabbia o altri materiali, è soggetto alla sanzione da £. 50.000 a £. 300.000, salva l'ipotesi in cui per la gravità dell'illecito commesso debba applicarsi la sanzione in misura doppia.

#### Art.8.5 - Accensione di fuochi all'aperto

- Ferma restando l'eventuale responsabilità penale, chi accende fuochi all'aperto è punito con la sanzione amministrativa da £. 200.000 a £. 1.200.000.

- Se dal fuoco è stato prodotto un incendio l'ammontare della sanzione è nella misura massima da £. 2.000.000 a £. 5.000.000.

- In periodo estivo, e comunque di particolare siccità, le sanzioni previste al primo trattino sono raddoppiate.

#### Art.8.6 - Opere di lottizzazione

- E' punito con la sanzione da £. 300.000 a £. 1.800.000 chi effettua opere abusive di lottizzazione all'interno del territorio del Parco. Resta salva la responsabilità solidale degli autori dell'illecito.

#### Art.8.7 - Ordinanza-ingiunzione di pagamento

- Nella determinazione della ordinanza-ingiunzione di pagamento l'Ente Parco applica le disposizioni ed i criteri stabiliti nella legge 24 novembre 1981. n. 689.

- La considerazione della recidività dei comportamenti illeciti, anche se riguardanti violazioni di natura diversa, comporta in ogni caso l'applicazione della sanzione nella misura massima.

#### Art.8.8 - Responsabilità personale per il concorso nel compimento dell'illecito e solidarietà

- Ai sensi dell'art. 5, legge 24 novembre 1981. n. 689, quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta.

- Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o in sua vece, l'usufruttuario, o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto

personale di godimento (es. locatario), è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

- Si applicano, altresì, le norme della legge 24 novembre 1981. n. 689, sulla responsabilità dei soggetti tenuti a vigilare sull'attività di altre persone, e di persone giuridiche, società, imprese.

## TITOLO SECONDO: DISCIPLINA PER LA COSTRUZIONE DI OPERE E MANUFATTI IN GENERE

Art.9 - *Gli interventi che interessano le attrezzature ed i manufatti, nonché le opere di trasformazione del territorio all'interno del Parco, nelle zone ad ambiti ove sono ammessi, sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Ente Parco, il quale si esprime, sentito il CTS nei casi previsti dalla legge.*

*Per le aree ricadenti in zona "D" di Parco, gli elaborati di progetto devono riportare integralmente il parere favorevole della Commissione edilizia e relativo visto;*

*Ai sensi dell'art.24 della L.R. 14/88 come modificato dai successivi art.4, L.R. 34/96 e art.125, L.R. 06/2001, la suddetta autorizzazione sostituisce rispettivamente quella prevista dalla L.n. 1497/1939 e quella prevista dal R.D. n.3267 del 30/12/1923.*

*Le concessioni e le autorizzazioni ai privati sono rilasciate dai Sindaci dei Comuni territorialmente competenti, solo a seguito di parere favorevole dell'Ente Parco.*

Art. 10 - I processi autorizzativi ai quali si dovranno attenere i Tecnici degli Enti Locali e dell'Ente Parco per esaminare le pratiche inerenti a richieste di autorizzazione, dovranno anche tener conto dell'Atlante di riferimento facente parte delle Norme del Piano del Parco.

Art. 11 - Qualora l'intervento progettuale presenti caratteristiche difformi dalle indicazioni contenute nell'Atlante tecnico allegato alle Norme, deve essere predisposta una relazione giustificativa delle scelte tecniche progettuali, contenente uno studio che evidenzi le relazioni esistenti tra il nuovo manufatto che si intende realizzare ed i caratteri cromatici, tipologici, morfologici e dell'architettura tradizionale del paesaggio etneo circostante.

Art. 12 - Tutti i progetti di recupero ambientale e di rinaturazione sono sottoposti a procedura di autorizzazione dell'Ente Parco, su parere del CTS.

*Art. 13: – Documentazione occorrente per il rilascio del nulla osta del Parco dell'Etna per la realizzazione di opere (art. 24 l.r. 9/8/1988 n°14) .*

*Detta documentazione definisce le modalità di presentazione ,ai sensi dell'art. 10 l.r. 14/88, per la procedura di valutazione di impatto ambientale e dovrà consentire di identificare le attuali condizioni del territorio su cui si intende intervenire e dei prevedibili mutamenti a seguito della realizzazione delle opere previste.*

*La stessa documentazione è specificata in apposito regolamento attuativo, approvato dal Consiglio del Parco sentito il parere del C.T.S.*

*In fase di prima adozione del Piano, trova applicazione il regolamento attuativo (Allegato 1) in cui la documentazione è suscettibile di variazioni, considerate le prevedibili modificazioni cui può essere soggetta nell'ambito delle semplificazioni delle procedure amministrative per il rilascio del nulla osta.*

#### Art. 14 - Recupero del patrimonio sociale tradizionale fisso

*Ai fini del mantenimento delle caratteristiche del patrimonio sociale tradizionale l'Ente Parco concede contributi per gli interventi di restauro e risanamento conservativo finalizzati a conservare gli assetti costruttivi caratterizzanti.*

*Per essi saranno consentiti destinazioni d'uso compatibili con le caratteristiche formali, tipologiche e strutturali nel rispetto della disciplina del Parco.*

*La concessione dei contributi è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nelle leggi vigenti, nonché alla preventiva autorizzazione dell'ente Parco.*

*Le modalità sono definite con regolamento attuativo, la cui approvazione è demandata al Consiglio del Parco sentito il parere del C.T.S.*

*In fase di prima adozione del Piano, trova applicazione il regolamento attuativo (Allegato 2) in atto vigente ed approvato con delibera del Consiglio del Parco n. 10 del 07/05/1998.*

#### Art.15

Per tutti gli interventi da realizzare nel territorio del parco viene valutato l'impatto sull'ambiente protetto e la relativa compatibilità ambientale, che costituisce la procedura decisionale ordinaria della valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 10 della L.R. 14/88.

Restano confermati i livelli e le procedure previste dalla normativa vigente in materia di V.I.A., in relazione alle varie categorie di opere (cfr- opere previste dall'Allegato I della direttiva CEE 85/337 e opere previste dal DPR 12 aprile 1996 agli allegati A e B).

Nell'area di parco, quale area ad alta sensibilità ambientale, la procedura V.I.A. si applica a tutti i progetti indicati nel suddetto Allegato B) del DPR 12 aprile 1996, e per tali progetti le soglie dimensionali sono ridotte del 50% (art.1 comma 5 DPR 25 aprile 1996).

## **TITOLO TERZO: VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**

## Art. 16 - Procedure

“La procedura decisionale ordinaria della valutazione d’impatto ambientale ai sensi dell’art. 10 della L.R.14/’88 prevede una fase istruttoria di verifica della compatibilità ambientale ed il conseguente rilascio del provvedimento.

L’istruttoria per le richieste di autorizzazione è automaticamente avviata dall’Ente Parco a seguito dell’invio da parte del committente della documentazione, specificata all’art.13 del presente regolamento, che costituisce il progetto e lo studio di compatibilità ambientale.

L’Ente Parco, entro 30 gg. attraverso i suoi organi tecnici, esamina la completezza della documentazione trasmessa dal committente. Nel caso di documentazione carente o incompleta, l’Ente Parco può richiedere, in unica soluzione, le integrazioni necessarie.

La richiesta sospende automaticamente i tempi previsti per l’espressione del giudizio.

Nei casi in cui sia richiesto, il C.T.S è tenuto a fornire il proprio parere entro 30 gg. dalla data di acquisizione della relativa richiesta.

L’Ente Parco si esprime con motivazione entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, ove il nulla osta non venga rilasciato entro tale termine esso si intende negato. Per le richieste relative ad interventi in zona “D” di parco, il nulla osta s’intende rilasciato positivamente trascorsi 60 gg dall’acquisizione della relativa richiesta ovvero dalla data di completamento della documentazione necessaria.

Tutti i progetti, di enti pubblici o di privati, relativi ad opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ai sensi della normativa vigente rientranti tra le varie categorie di opere previste dal D.P.R. 12 aprile 1996 allegato B, complete di progetto e del relativo studio di compatibilità ambientale, sono trasmessi all’Ente Parco per il parere di competenza . Tali richieste devono essere pubblicizzate attraverso affissione all’Albo del Parco.

L’Ente Parco, entro 20 gg. attraverso i suoi organi tecnici, esamina la completezza della documentazione trasmessa dal committente e provvede a comunicare le modalità procedurali che intende adottare per il giudizio di compatibilità.

Nel caso di documentazione carente o incompleta, l’Ente Parco può richiedere, in unica soluzione, le integrazioni necessarie.

La richiesta sospende automaticamente i tempi previsti per l’espressione del giudizio.

Il C.T.S è tenuto a fornire il proprio parere entro 30 gg. e l’Ente Gestore ad esprimersi con motivazione entro 60 gg. dalla data di ricezione della richiesta o dalla data di completamento della documentazione necessaria.

L'esito positivo della procedura di compatibilità costituisce a tutti gli effetti parere favorevole per l'autorizzazione.

Per i progetti, i programmi, ed i piani ritenuti di maggiore rilevanza dagli organi tecnici, la procedura può prevedere la partecipazione del pubblico alla fase decisionale.

In questi casi i progetti e le sintesi non tecniche degli studi di compatibilità sono messi a disposizione del pubblico per la consultazione per almeno 15 gg.

Osservazioni ed obiezioni devono quindi essere trasmesse per iscritto all'Ente Parco entro 20 gg. dalla data di pubblicazione della richiesta di autorizzazione all'albo.

Nella fase di valutazione i risultati tecnico-scientifici di carattere naturalistico ed inerenti le condizioni delle vulnerabilità vulcaniche dei siti, devono avere peso prevalente, nella decisione da prendere in merito all'autorizzazione del progetto, rispetto a qualsiasi altra considerazione di carattere sociale o economico.

Lo studio di compatibilità ambientale deve essere articolato nei seguenti quadri di:

- a) riferimento programmatico;
- b) riferimento progettuale;
- c) riferimento ambientale

Nel quadro di riferimento programmatico deve essere dichiarata la conformità del progetto con gli strumenti di pianificazione e territoriali che lo interessano.

Devono inoltre essere indicate le eventuali infrastrutture complementari ed a servizio necessarie alla funzionalità dell'opera e chiarite le motivazioni e le finalità del progetto.

Il quadro di riferimento progettuale descrive invece le caratteristiche tecniche e fisiche dell'intervento, con riferimento alle norme tecniche che regolano la realizzazione delle opere, individua le aree interessate direttamente ed indirettamente dall'intervento durante le fasi di costruzione, esercizio e dismissione, nonché le eventuali alternative progettuali considerate.

Il quadro di riferimento ambientale contiene la descrizione delle componenti abiotiche e biotiche dell'ambiente direttamente o indirettamente interessate, nonché i prevedibili effetti diretti o indiretti, a breve o lungo termine, temporanei o permanenti, indotti dall'intervento. Visualizza inoltre l'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto.

Le componenti ambientali da prendere in considerazione ai fini della stesura del quadro di riferimento ambientale nello studio di impatto ambientale sono:

Ambiente fisico-vulcanologico;  
Clima;  
Popolamenti animali;  
Popolamenti vegetali;  
Il paesaggio;  
Il clima acustico;

La caratterizzazione della componente atmosferica deve comprendere gli aspetti meteo-climatici che possono avere rilevanza ai fini della comprensione dei caratteri ambientali del sito, e, per gli interventi che possono modificare la composizione, la concentrazione dei composti di cui al D.P.R. n° 203 del 24/05/88.

La caratterizzazione dell'ambiente idrico descrive le condizioni idrologiche concernenti corpi idrici superficiali, sub-alvei e falde acquifere. L'analisi qualitativa e quantitativa dei corpi idrici, qualora gli interventi prevedano immissioni o emungimenti ed infine gli usi della risorsa.

La caratterizzazione del suolo e del sottosuolo deve descrivere le condizioni geolitologiche e geostrutturali, con riferimento particolare alle condizioni di vulnerabilità vulcanica dei siti.

Devono essere individuati:

- allineamenti di faglie attive o presunte,
- crolli, i sprofondamenti, cedimenti, frane, specialmente se di origine "calderico" più o meno prossimo nel tempo e nello spazio,
- timpe ed altri salti morfologici,
- fratture del suolo più o meno prossime ad apparati eruttivi antichi e/o recenti o da questi indipendenti,
- distribuzione delle isosiste,
- le caratteristiche pedologiche con individuazione della roccia madre, della granulometria dello scheletro, della composizione chimico-fisica e della componente biotica.

Le indagini sulle componenti devono tendere ad evidenziare il quadro biocenotico esistente nelle aree direttamente ed indirettamente interessate dall'intervento.

Qualora questi interessi aree non antropizzate o comunque destinate ad uso diverso da quello agricolo, l'indagine su queste componenti deve essere

corredata da una serie di dati qualitativi di carattere faunistico, floristico, vegetazionale, biogeografico ed ecologico, deve evidenziare il nesso esistente fra le specie della zona con gli ambienti in essa presenti mediante un'analisi strettamente ecologica di tipo quantitativo (o semiquantitativo) da condurre secondo un mosaico prestabilito di campionamenti standardizzati: tale nesso viene quantificato dall'uso di adeguati indici.

Tale studio, per questi ambienti, va proseguito anche dopo l'eventuale realizzazione del progetto, nel corso del monitoraggio periodico da attuare come controllo e verifica per evidenziare imprevedibili effetti che possono sopravvenire a lungo termine.

L'indagine conoscitiva sulla fauna, sulla flora e la vegetazione deve essere articolata sui seguenti elementi:

Dati qualitativi:

A) identificazione dell'economia degli ecosistemi, ecotoni ed habitat presenti nella zona. Evidenziamento della diversità di ambienti (habitat) esistenti (eterogeneità ecologica) con le relative zoocenosi ed associazioni vegetali.

B) distinzione delle specie considerate in: a) eucene o caratteristiche (specie esclusive o preferenti di un dato ambiente o ecosistema della zona); b) ticocene o compagne (specie presenti in ambienti diversi); c) acene o xenocene (specie rispettivamente ubiquitarie e accidentali): queste ultime sono specie prive di interesse ai fini dello studio di compatibilità.

C) rilevamento faunistico e floristico a livello specifico dei gruppi zoologici (sia vertebrati che invertebrati) e degli aggruppamenti vegetali caratterizzanti gli ecosistemi e gli ecotoni della zona in esame, non trascurando la fauna, la flora e la vegetazione delle grotte e del suolo per gli ambienti terrestri, e quella interstiziale (mesopsammon) per gli ambienti acquatici e ripariali.

D) ripartizione delle specie elencate in A nei rispettivi areotipi, evidenziando la eventuale presenza di specie relitte (relitti storici) a livello regionale o nazionale.

E) rilevamento delle componenti biogeografiche che stanno alla base della storia del popolamento della regione etnea.

F) indicazione della presenza di eventuali endemismi, distinguendo i neoendemismi (manifestazione di un processo evolutivo in atto) dai

paleoendemismi (specie relitte di un antico popolamento o derivanti da spostamenti di microplacche tettoniche).

- G) identificazione dell'esistenza di ambienti-rifugio nel territorio in esame sulla base di D),E) ed F)
- H) indicazioni sul ruolo svolto dalle singole specie o da gruppi di specie nella rete alimentare della zona.
- I) Valutazione del grado e della natura della biodiversità (eterogeneità specifica) della zona, che costituisce un indice del valore e significato naturalistico del territorio.

Dati quantitativi:

- A) rilevamento della frequenza (o presenza ), cioè del valore percentuale del ritrovamento di ogni specie nei campionamenti effettuati nel territorio.

Per i rilevamenti sulla fauna possono essere distinte le seguenti classi: specie rara (0-25%); specie diffusa (26-50%); specie comune (51-75%); specie molto comune (76-100%).

- B) rilevamento della abbondanza (o della abbondanza relativa) cioè della percentuale del numero di individui di una specie per unità di superficie, (o di volume se del caso) rispetto al totale degli individui ivi rilevati per tutte le specie della stessa categoria sistematica purché non superiore alla famiglia.

Possono essere distinte le seguenti classi:

Specie subrecenti (meno 1%), specie recenti (più di 1 e meno di 2%), specie influenti (più di 2 e meno di 10 %), specie dominanti (più di 10 %).

- C) Per l'analisi della vegetazione ed in particolare per i valori relativi all' "abbondanza dominanza" e all' "associabilità" vanno eseguiti rilevamenti floristici, applicando i metodi della nota scuola fitosociologica di Zurigo-Montpellier;

Tali informazioni possono essere opportunamente integrate con censimento di popolazioni o degli individui di una popolazione, con la densità o con la biomassa; quest'ultimo dato appare essere il più significativo.

- D) Per gli uccelli assume particolare importanza la presenza di popolazioni nidificanti: un'analisi quantitativa può essere fondata con rilevamento della densità di nidi, valutata come numero di nidi per unità di superficie.
- E) La caratterizzazione del paesaggio deve evidenziare i bacini di correlazione visuale degli interventi. I caratteri formali salienti dei principali quadri visuali nei quali questo si inserisce, con l'individuazione degli skylines, dei piani prospettici e delle fasce di transizione, nonché le eventuali stazioni di osservazione consolidate e luoghi utilizzati per la fruizione del tempo libero che sono visualmente correlati con le opere proposte con l'intervento.
- F) Lo studio di compatibilità, infine, deve indicare analiticamente le tecniche di ingegneria naturalistiche che si prevede di utilizzare nell'ambito della attuazione dell'opera sottoposta a valutazione.

## **TITOLO QUARTO: ATTIVITA' PRODUTTIVE**

### Art. 17 – Attività di soggiorno e circolazione del pubblico

Le imprese e le Associazioni che intendano svolgere attività per il soggiorno e la circolazione del pubblico avanzano all'Ente Parco richiesta di autorizzazione, corredata dai seguenti documenti:

- ragione sociale dell'impresa;

- descrizione dei luoghi in cui si svolge l'attività e delle strutture ed attrezzature disponibili;
- descrizione delle attività svolte;
- documenti attestanti il rispetto delle norme igienico-sanitarie per le attività a ciò interessate;
- documenti attestanti il rispetto di tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti;
- dimostrazione che la attività svolta non determina danno ambientale ed indicazione dei responsabili del rispetto ambientale.

Nel caso in cui l'esercizio della attività dovesse dare luogo a danni all'ambiente, l'impresa sarà responsabile per il danno procurato e sarà sottoposta alle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, con l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi anche per quanto riguarda la copertura vegetale.

*Le modalità sono definite con regolamento attuativo che comprende altresì la disciplina relativa all'attività di accompagnamento nel territorio del parco di cui al Titolo V.*

*L'approvazione è demandata al Consiglio del Parco sentito il parere del C.T.S. In fase di prima adozione del Piano, trova applicazione il regolamento attuativo (Allegato 3) in atto vigente ed approvato con delibera del Comitato esecutivo n26/2001.*

#### Art. 18 – Attività di trasformazione e di commercializzazione

Per lo svolgimento delle attività di trasformazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agro-zootecnici e forestali gestite da imprese extragricole e/o da quelle associative di agricoltori, per le attività artigianali, per i servizi alberghieri, di ospitalità e di ristorazione, e per altre attività compatibili, occorre la autorizzazione dell'Ente Parco. Tale autorizzazione e' subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- conformità alle indicazioni delle DOG
- elencazione delle attività
- descrizione delle strutture nelle quali essa si intende esercitare
- predisposizione del piano di smaltimento degli eventuali rifiuti e cascami di lavorazione conforme alle leggi vigenti.

### GESTIONE DEI BOSCHI E DELLE FORMAZIONI BOSCHIVE

#### Art. 19 – Disposizioni generali

Gli interventi interessanti i boschi, ivi comprese le formazioni boschive di cui all'art.2 delle N. di A. ricadenti nel territorio del Parco, non compresi nella zona

A (ad eccezione dei castagneti di cui all'art. 6.1, lett. c delle N. di A.) e negli ambiti N, devono corrispondere alle esigenze di tutela e di miglioramento dei loro valori naturali, paesaggistici e storico-culturali secondo le indicazioni contenute nel Piano.

Detti interventi sono tutti autorizzati dall'Ente Parco, sentito il C.T.S.

Gli interventi devono essere finalizzati ad ottenere un elevato livello di biomassa legnosa, compatibile con le potenzialità della stazione, in relazione alle fasi evolutive ed agli equilibri strutturali finali e - principalmente - alla possibilità di ottenere la rinnovazione naturale delle specie legnose, nonché alla elevata biodiversità specifica e strutturale.

Deve essere salvaguardata l'attuale estensione dei boschi e delle formazioni boschive ed eventuali riduzioni devono essere motivate da gravi esigenze di interesse pubblico. Non è pertanto consentita la trasformazione di tali aree in pascoli o colture.

Nelle aree boscate e con formazioni boschive prossime ai limiti superiori della vegetazione arborea, nonché in tutte le dagale di limitata estensione, è vietato qualsiasi intervento.

Deve essere salvaguardato il sottobosco ed è rigorosamente vietata l'asportazione della lettiera, di alberi morti, di tronchi secchi caduti al suolo, di rami secchi e di materiale legnoso residuo di utilizzazioni boschive; eccezion fatta di quanto previsto all'art.6.1. lett.i della N di A.

Nei boschi e nelle formazioni boschive e' vietata la costruzione di opere o la realizzazione di iniziative che - a giudizio del CTS - possano arrecare ad essi col tempo danni diretti o indiretti.

Il CTS può delimitare, per motivi di studio e biologici aree forestali di particolare interesse ecologico, aree attualmente prive di vegetazione arborea, necessarie per il mantenimento delle biocenosi degli ecosistemi aperti, e quelle di interesse tipologico-selvicolturale, da sottoporre alla normativa di cui alla zona "A" o alla zona "N".

La lotta antiparassitaria può essere attuata per casi di eccezionale gravità, previa autorizzazione dell'Ente Parco, su indicazioni del CTS, e solo con tecniche biologiche e nei tempi appositamente indicati - E' consentita, dietro parere del CTS, la lotta biologica con il *Bacillus thuringensis* solo in casi di infestazioni massicce di processionaria: *l'epoca del trattamento dovrà essere determinata sulla base di rilievi di campo finalizzati all'individuazione della presenza di stadi del ciclo biologico del defogliatore sensibili al Bacillus Thuringensis* e con una periodicità minima quinquennale.

Nei boschi e nelle formazioni forestali di particolare interesse paesaggistico e naturalistico, l'autorizzazione alle utilizzazioni legnose è subordinata al rispetto di specifiche disposizioni impartite di volta in volta dall'Ente Parco, su indicazione del CTS, ed è volta a ridurre o ad impedire eventuali gravi danni agli ecosistemi interessati.

Devono essere salvaguardati il bosco e le formazioni boschive localizzati negli impluvi per l'azione frenante delle acque che essi esercitano e per il loro significato nei confronti della fauna.

Nelle aree con boschi e formazioni boschive, ove i fenomeni erosivi, accentuati dalle acque di ruscellamento, hanno messo allo scoperto parte dell'apparato radicale di alberi o di ceppaie, l'Ente Parco provvede a ripristinare le condizioni di suolo necessarie a mantenere interrate le porzioni ipogee delle piante interessate, con muretti a secco o briglie o graticciate con materiale vegetale (fascinature), in modo da comportare il minimo impatto visivo.

All'interno di aree interessate da interventi di utilizzazione devono essere salvaguardati i lembi di vegetazione a forte naturalità, prevedendo eventualmente, per le stazioni che lo richiedano (per la presenza ad esempio di modelli di strutture "relitte" o di rare testimonianze di vegetazione ripariale), una fascia di rispetto intorno ad essi.

Qualora il bosco, pur avendo raggiunto l'età del turno previsto dalle vigenti norme di polizia forestale, non sia maturo per il taglio, onde evitare l'instaurarsi di successioni regressive, si deve rinviare l'utilizzazione, dietro indicazioni del CTS.

Il soprassuolo boschivo confinante con strade deve essere preservato dal taglio o interessato unicamente da operazioni capillari, quali il taglio di polloni secchi o deperienti o di quelli non necessari per l'avviamento a fustaia.

Nelle biocenosi forestali e potenzialmente forestali gravemente degradate possono essere ammesse, su indicazioni del CTS, e solo nelle zone ed ambiti ove consentito, opere e discipline volte al loro riequilibrio naturalistico, per le quali si può beneficiare prioritariamente dei finanziamenti disponibili allo scopo.

*Nelle aree abbandonate dall'agricoltura, nelle parti di esse ove sono già presenti elementi legnosi della vegetazione arborea e arbustiva con una copertura uguale o maggiore del 20% , non vanno più eseguiti interventi colturali per consentire lo svolgersi spontaneo delle successioni naturali.*

L'esercizio del pascolo nei boschi é vietato, ad eccezione di quanto previsto all'art.28 di questo regolamento. L'Ente Parco può autorizzare, su parere del CTS, in via del tutto transitoria, anche a scopo sperimentale e per lo studio della biodiversità, il pascolo in poche aree boscate, in particolar modo in boschi produttivi, purché non vi siano processi di rinnovazione in corso, stabilendo tempi, modalità e carico degli animali al pascolo e qualora ciò non comporti danni alle cenosi interessate.

Devono essere salvaguardati il sottobosco, le radure esistenti tra e nei boschi, al fine di assicurare la sopravvivenza della fauna legata ad ambienti più aperti.

Nei boschi e nelle formazioni boschive al limite di radure ne deve essere preservata dal taglio la parte confinante con esse ("zone ecotonali") per una fascia della profondità di circa 10 metri, considerato il ruolo che tali fasce ecotonali hanno nei confronti della fauna, oltre che per gli aspetti paesaggistici.

E' vietato in modo assoluto l' edificazione nelle aree boschive, nelle formazioni boschive e in quelle destinate a bosco, nelle radure e nelle zone ecotonali, di qualsiasi estensione.

E'' vietato applicare cartelli, insegne, cavi e fili di qualsiasi genere nonché incidere scritte sulle cortecce degli alberi.

Al fine di rendere possibile la verifica oggettiva del rispetto delle prescrizioni relative ai tagli, l'Ente Parco predisporrà opportune schedature analitiche (registro dei tagli) delle parcelle oggetto di autorizzazione.

Nella gestione della foreste e dei pascoli sono fatti salvi gli usi civici in atto vigenti sui terreni demaniali, purché il loro esercizio non sia di pregiudizio ai criteri di tutela definiti per il Parco.

#### Art. 20 - Epoca di esecuzione, modalità dei tagli ed esbosco

I tagli nei boschi e nelle formazioni boschive devono essere eseguiti in modo da ridurre al minimo il disturbo alla fauna selvatica; essi sono assolutamente vietati durante il periodo di riproduzione della stessa, pertanto vanno effettuati nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 15 aprile.

In aree particolarmente delicate l'epoca dell'intervento viene definita, a cura del C.T.S., in modo da evitare che ricada nei periodi riproduttivi delle componenti faunistiche più esposte al disturbo.

Eventuali altre limitazioni temporali possono essere inoltre prescritte, su parere del CTS, sempre per evitare danni alla nidificazione dell'avifauna e in genere alla riproduzione della fauna. Allorché nelle aree in cui venga accertata la riproduzione di fauna, come l'aquila reale e il gatto selvatico, particolarmente sensibile ai disturbi antropici e di notevole interesse conservazionistico-naturalistico, l'Ente Parco, su indicazioni del CTS, può sospendere per determinati periodi ogni attività forestale.

In tutte le aree omogenee oggetto di intervento vanno sottratte a qualsiasi disturbo aree testimone (di circa il 5% della superficie) con la finalità di garantire alla fauna zone di rifugio e per consentire la acquisizione di tutti i dati scientifici necessari per valutare le variazioni biocenotiche ed il successo dell'intervento.

Le aree testimone devono essere rappresentative delle variazioni altitudinali dell'area su cui si interviene. Esse sono individuate dal CTS.

L'accesso all'area di intervento deve avvenire attraverso le piste esistenti. Esso deve essere razionalizzato in modo da giungere alla esclusione dell'uso degli automezzi privati all'interno della rete delle piste forestali. Pertanto l'apertura di nuove piste forestali di esbosco, con carattere permanente, è vietata.

Le piste provvisorie per l'esbosco del legname, da realizzarsi solo su tracciati consentiti e con dimensioni predefinite, previa esplicita autorizzazione dell'Ente Parco e su indicazione del CTS, che stabilisce le dimensioni ed i percorsi di massima, devono arrecare i minimi danni al suolo e alla vegetazione. Al termine di ogni lavoro attuato, deve essere ripristinato lo stato dei luoghi, secondo le indicazioni fornite dall'Ente forestale; dette piste provvisorie devono comunque essere chiuse all'accesso di mezzi motorizzati.

Per lo smaltimento delle ramaglie devono essere promosse e sperimentate procedure che minimizzino i danni al suolo e alle sue biocenosi. Si può procedere ad esempio alla carbonizzazione di esse, utilizzando apposite carbonaie razionali, in aie esterne all'area interessata al taglio o interne qualora ciò non comporti alcun danno al suolo, alla vegetazione e alla fauna.

#### Art. 21 - Viabilità di servizio

Non vanno tracciate nuove piste permanenti di servizio, essendo sufficienti quelle già presenti. La viabilità di servizio permanente esistente deve essere mantenuta con le caratteristiche attuali; vi possono essere praticate: opere di ripulitura del piano stradale, disciplina delle acque superficiali senza provocare allargamenti o varianti ai percorsi attuali. La regimazione delle acque superficiali deve essere attuata con piccole

canalizzazioni (traverse e fossature) di modeste dimensioni, con profondità non superiore ai 35 cm, con pendenza non superiore al 5% e disposte con una inclinazione di circa 30° rispetto all'asse stradale.

E' ammessa deroga in caso di eventi lavici o dissesti idrogeologici che determinino la distruzione di tratti di piste esistenti; in tali evenienze, sentito il CTS, si potrà realizzare un nuovo tratto di pista di collegamento.

Ove strettamente necessario, ma con esclusione di conetti vulcanici, cime e creste e dei boschi e formazioni boschive di valore biogeografico (costituiti da faggio, betulla, pioppo tremulo, ecc.) l'Ente Parco, su parere del CTS, può prevedere e migliorare piste forestali e stradelle di servizio, da mantenere tutte a fondo naturale e con caratteristiche e dimensioni analoghe a quelle esistenti, esclusivamente per la prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, secondo quanto stabilito nei piani per la difesa della vegetazione dagli incendi di cui all'art. 36 della Legge Forestale Regionale n. 16/1996.

Ove necessari, i nuovi percorsi e le loro caratteristiche devono mantenersi entro limiti di massimo rispetto per la morfologia dei luoghi, della vegetazione esistente e del paesaggio. I movimenti di terra devono quindi limitarsi allo stretto necessario e le scarpate opportunamente consolidate a verde mediante utilizzazione di graticciate.

## Art. 22 - Modalità di gestione dei boschi e delle formazioni boschive

### Art. 22.1. Formazioni boschive e boschi pubblici- Piano di gestione forestale

Nei boschi e nelle formazioni boschive di proprietà pubblica devono essere privilegiate le condizioni all'alto fusto dei cedui ed, ove consentiti, i tagli "a gruppi" e "saltuari" nelle cenosi arboree d'alto fusto; sono vietati i tagli rasi.

I boschi e le formazioni boschive di proprietà pubblica (Demanio regionale, comunale e di altri Enti) devono essere gestiti secondo un apposito piano di gestione forestale, riconducibile a quanto dispone l'art. 13 della L.R. 16/96, con validità decennale o quindicennale.

Il piano deve essere promosso dall'Ente Parco ed elaborato da qualificati esperti nel settore. Detto piano è approvato dall'Ente Parco, dietro parere del CTS.

Esso, nel rispetto delle presenti norme deve stabilire le modalità di tutela e di gestione dei boschi, delle formazioni boschive e dei pascoli di proprietà pubblica, individuare e tutelare le aree particolarmente sensibili, indicare le aree soggette a cure colturali, indicare i modelli ottimali di riferimento per ogni tipologia oggetto di intervento, formulare un piano poliennale degli interventi

stessi, indicando le aree interessate e tempi e oneri relativi compresi i fabbisogni di manodopera.

#### Art. 22.2 - Formazioni boschive e boschi privati

Per i boschi e le formazioni boschive di proprietà privata, da gestire secondo le norme contenute nel presente Regolamento, l'Ente Parco provvede a formulare un programma poliennale per la conversione dei cedui in boschi di alto fusto, prevedendo appositi incentivi e convenzioni coi privati. Per essi vanno favorite forme di gestione associata, mediante la elaborazione gratuita di piani interaziendali, con priorità per opere di miglioramento.

Deve essere assicurata l'assistenza tecnica gratuita per ogni operazione selvicolturale interessante i boschi e le formazioni boschive privati e per la redazione dei progetti necessari per ottenere finanziamenti pubblici.

#### Art. 23 - Boschi e formazioni boschive d'alto fusto, cedui invecchiati od in conversione ad alto fusto

In essi, ove a giudizio del CTS, sia necessario intervenire, occorre favorire il normale evolversi dei processi dinamici naturali.

Gli interventi, da attuare con una certa gradualità, devono riguardare ogni anno una porzione dei territori boscati tale da minimizzare gli effetti di disturbo sugli ecosistemi e sulla quiete dei luoghi. A tal fine il CTS esprime un parere di congruità sulle proposte del piano annuale predisposto dall'Azienda Foreste demaniali.

In aree particolarmente delicate (con equilibri biocenotici precari o già compromessi, con fenomeni erosivi del suolo, stazioni rupestri o di alta quota, ecc.) vengono definiti i tempi dell'intervento in modo da evitare i periodi riproduttivi delle componenti faunistiche più esposte al disturbo.

E' vietata l'asportazione delle specie legnose secondarie sporadiche, del sottobosco e della lettiera, di piante morte o di parti delle stesse. Alcuni esemplari di alberi morti vanno lasciati in piedi; possono essere asportate piante arboree deperite per malattie infettive, pericolose per le restanti parti delle cenosi boschive.

E' vietato il taglio o l'asportazione di piante arbustive ed arboree appartenenti agli strati inferiori delle comunità boschive.

Nei boschi e nelle formazioni boschive di conifere con presenza di latifoglie, queste ultime sono oggetto di specifica tutela al fine di migliorare la diversità della composizione specifica, salvo la conservazione, a giudizio del CTS, di strutture tradizionali monofite in vicinanza di aree di alto interesse turistico e paesistico. Gli interventi diretti alla trasformazione delle cenosi boschive di conifere in fustaie disetanee naturalmente polifite vanno avviati soltanto nelle aree mature al trattamento.

Nei boschi e nelle formazioni boschive monofiti deve favorirsi con gradualità l'equilibrio strutturale e compositivo potenziale e la salvaguardia, nelle situazioni meno evolute, delle specie appartenenti ai diversi stadi vegetazionali.

Nelle suddette cenosi sono vietati i tagli a raso; i prelievi legnosi, ove consentiti, devono pertanto essere saltuari ed a piccoli gruppi (25-30 m di diametro), o marginali (25-30 m di profondità dal margine), da localizzarsi in corrispondenza di situazioni favorevoli per la nascita e lo sviluppo della rinnovazione naturale.

I prelievi saltuari o a gruppi non devono superare il 10-20% della massa legnosa ad ettaro (a seconda della densità delle cenosi) e devono interessare in prevalenza le classi cronologicamente mature e le piante dominate e deperite.

Per le giovani fustaie, per i cedui invecchiati ed in conversione all'alto fusto, i diradamenti possono essere realizzati su ampie superfici, interessando le piante ed i polloni appartenenti alle categorie dominanti od intermedie e mantenendo l'entità dei prelievi entro limiti del 20% della biomassa legnosa unitaria.

Nei cedui invecchiati (con età superiore una volta e mezzo a quella considerata tradizionale) non sono ammessi i normali tagli di mantenimento del ceduo; in essi possono prevedersi solo interventi di conversione all'alto fusto. Gli interventi di conversione dei cedui all'alto fusto e di naturalizzazione delle fustaie devono essere attuati gradualmente e con criteri che comportino un minimo impatto.

Nei cedui già avviati all'alto fusto sono ammessi solo interventi colturali quali: rinfoltimenti, sistemazioni superficiali (ad es. rincalzamenti, briglie in verde nei punti in erosione), regolazione delle acque (ad es. piccole fossature di cui all'art. 20 ). Ciò particolarmente nei boschi e formazioni boschive ubicati su pendici soggette a forte erosione.

Nei cedui non invecchiati, ma destinati all'alto fusto, gli interventi di conversione devono essere gradualmente, relativamente frequenti e devono favorire la mescolanza delle specie.

In essi sono inoltre ammesse opere di rinfoltimento, di indirizzo della vegetazione spontanea, tendenti ad aumentare la biodiversità e il recupero dei punti di maggiore degrado.

#### Art. 24 – Boschi e formazioni boschive con prevalenti funzioni produttive

In essi (costituiti da cedui tradizionali di castagno e castagneti da frutto) sono ammesse le utilizzazioni tradizionali, da attuarsi in base alle disposizioni contenute nelle "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" in vigore, ove non in contrasto con le presenti norme, ma ciò solo per i cedui non invecchiati (e cioè con età non superiore ad una volta e mezzo il normale turno). Tali utilizzazioni vanno effettuate secondo le prescrizioni di seguito indicate a cui l'Ente Parco dovrà attenersi nel rilasciare le autorizzazioni al taglio, sentito il CTS.

Dovranno essere messe a punto procedure di autorizzazione che consentano di evitare l'occasionale denudamento di intere unità paesaggistiche (versanti, valli, pianori, ecc.). Ciò potrebbe essere realizzato attraverso piani di gestione o attraverso opportune utilizzazioni dell'art. 7 delle "Prescrizioni di massima e di polizia forestale", ove compatibili con le presenti norme.

Ogni parcella oggetto di intervento dovrà alternarsi con altre confinanti, che non siano state oggetto di intervento da almeno 5 anni.

Non è ammesso il completo denudamento dell'area soggetta al taglio, allo scopo di garantire le funzioni paesistico-protettive del bosco e l'applicazione di quanto disposto all'art. 19 (Aree testimone).

Salvo interventi di tipo fitosanitario, la cui esigenza va accertata, il numero delle matricine per ettaro nei cedui a regime non può essere inferiore a quello stabilito dalle Prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Possono essere sottratte al taglio, a giudizio del CTS, aree di particolare valore paesaggistico e/o naturalistico.

In ogni caso vanno escluse dal taglio, anche nei casi di interventi di tipo fitosanitario, le aree di particolare fragilità idrogeologica come le aree in forte pendenza, il fondo e le scarpate dei valloni e dei valloncelli, le cime e i crinali.

Per queste aree va valutata l'opportunità di acquisirle al demanio e di favorire la transizione ad altro tipo di formazione forestale più adeguata.

Negli interventi si dovranno salvaguardare, dietro indicazione del CTS, gli elementi naturali presenti nei boschi e nelle formazioni boschive e caratteristici del territorio dell'Etna o che costituiscono valori culturali tradizionali e paesistici locali; vanno inoltre tutelate le specie legnose minori presenti nelle cenosi boschive anche se distribuite in individui isolati o in gruppi sparsi.

Per evitare l'innescò di processi erosivi e danni alle biocenosi va assicurata l'osservanza degli articoli 10 e 11 delle "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" ove non in contrasto con le presenti norme.

#### Art. 25 - Altre formazioni boschive e boschi cedui

La trasformazione in fustaia disetanea di essi attualmente tenuti a ceduo va perseguita ovunque sia possibile.

Tale trasformazione va attuata stabilendo eventualmente delle priorità. Queste potranno essere individuate sulla base di accurato censimento delle cenosi boschive e del loro stato di conservazione.

L'Ente Parco, su proposta del CTS, provvede, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, a formulare un programma poliennale per la conversione dei cedui in formazioni d'alto fusto, prevedendo appositi incentivi e convenzioni coi privati.

In tale conversione, da attuare in ogni parcella con gradualità, vanno rispettate le piante da seme e le specie secondarie legnose meno rappresentate, nonché quelle del sottobosco, e va rilasciato un abbondante numero di matricine colturalmente valide. Nelle cenosi di proprietà privata, nei casi in cui non viene ancora attuata detta conversione, vanno mantenute ridotte le aree di intervento e delle tagliate. Nei boschi e nelle formazioni boschive di proprietà pubblica vanno praticati solo interventi di conversione verso l'alto fusto.

Nella pianificazione della conversione in fustaia devono essere preservate delle radure per assicurare la sopravvivenza delle specie meno sciafile e legate ad ambienti più aperti.

Vanno in ogni caso esclusi dal governo ceduo, sia pure temporaneo, i boschi e le formazioni boschive di faggio, di betulla, di pioppo tremulo, puri o misti con altre essenze. Per quelli in atto governati a ceduo va avviata la conversione verso l'alto fusto.

Al fine di rendere possibile la verifica oggettiva del rispetto delle prescrizioni relative ai tagli e poter seguire l'evoluzione naturale delle biocenosi interessate, per ogni parcella oggetto di autorizzazione si dovrà tenere

aggiornato un “registro delle utilizzazioni”, in accordo cogli uffici forestali competenti, nel quale saranno indicate le proprietà, le caratteristiche floristiche e strutturali e l'estensione delle aree utilizzate, nonché l'entità dei prelievi legnosi ed i criteri applicati.

#### Art. 26 – Indicazioni specifiche

Le cenosi che costituiscono le fasi iniziali della successione naturale tendente al bosco devono essere conservate nella loro integrità.

Per le cenosi boschive in formazione, in fase cioè di spontanea colonizzazione sia primaria, sui substrati vulcanici, che secondaria, per i cespuglieti potenzialmente tendenti al bosco e per i rimboschimenti recenti va assicurata una loro indisturbata transizione verso stadi vegetazionali più evoluti. In essi il pascolo e ogni forma di intervento che possa arrecare danno a tale transizione sono vietati.

Per le formazioni legnose particolari, quali gli arboreti con presenza di specie esotiche, va considerata l'opportunità di eliminare gradualmente le presenze estranee laddove non ne sia giustificato il ruolo nell'ambito del Parco; ciò in quanto esse possono ospitare propri parassiti esotici introdotti che potrebbero divenire pericolosamente pullulanti data l'assenza di parassitoidi nel territorio.

Le piante legnose isolate, o riunite in piccoli gruppi o in filari, le fasce boscate o con arbusti e le siepi di diverso spessore ubicate in o tra le aree coltivate, in quelle abbandonate ed in quelle prossime agli agglomerati urbani, sono oggetto di specifico rilevamento e tutela onde poter mantenere significativi valori paesistici ed ecologici e tutelare la fauna e la flora spontanee delle aree interessate. In casi particolarmente interessanti possono essere stipulate convenzioni con i proprietari in base alle quali questi ultimi si impegnano a tutelare quanto sopra indicato a fronte di un incentivo.

I proprietari di boschi e formazioni boschive che non intendono continuare la gestione dei loro terreni forestali o pascolativi possono offrirli a titolo oneroso all'Ente Parco.

Allo scopo di conservare la diversità di specie forestali e costituire le premesse per la loro conservazione, nelle zone del Parco, in aree agricole abbandonate, è consentita la realizzazione di vivai di piante forestali.

#### Art. 27 - Rimboschimenti

I rimboschimenti nelle zone ed ambiti in cui sono consentiti, sono ammessi solo per integrare, ove necessario, la rinnovazione naturale esistente e se motivati da effettive ed urgenti necessità di restauro ambientale. Nelle aree rimboschite o in corso di rimboschimento il pascolo è vietato per un periodo di almeno 20 anni.

Gli interventi di rimboschimento debbono attuarsi senza apertura di nuove piste o stradelle.

La realizzazione di opere di rimboschimento, ove consentito, viene attuata previa presentazione di una richiesta all'Ente Parco, corredata dai seguenti elaborati:

- localizzazione, su carta a scala 1:500, dell'area oggetto di intervento, con relativa documentazione fotografica sullo stato di fatto;
- relazione certificante che l'intervento di rimboschimento non altera gli equilibri vegetazionali locali tra aree boscate, con riferimento al paesaggio, alla fauna e al pascolo;
- certificazione della necessità di intervento, per garantire la sistemazione ed il consolidamento di aree soggette a grave degrado per cause antropiche e naturali (incendio, pascolo, fauna, ecc..);
- rilievo di dettaglio, su carta a scala adeguata, di tutte le emergenze morfologiche, vegetazionali, storiche e paesaggistiche che caratterizzano l'area in cui si intende intervenire;
- certificazione che gli interventi di rimboschimento non interferiscono o danneggiano le emergenze sopra indicate, ivi comprese quelle faunistiche;
- certificazione che gli interventi di rimboschimento vengono effettuati con criteri naturalistici, tenendo conto del grado di evoluzione spontanea della vegetazione, adattando a questa la scelta delle specie fra quelle proprie della flora etnea (indigene), dei criteri e dei metodi di impianto.

Il rimboschimento deve essere eseguito a mano, a buche sparse rispettando gli affioramenti lavici e tutti gli elementi arbustivi presenti.

Le opere di rimboschimento devono essere preventivamente approvate dall'Ente Parco, dietro parere del C.T.S., che per ogni richiesta deve valutare l'opportunità o meno dell'attuazione delle opere proposte in relazione a quanto segue:

- necessità di non turbare i processi naturali in corso e di non alterare gli equilibri vegetazionali locali tra aree boscate e non boscate, con riferimento al paesaggio, alla fauna ed al pascolo;
- necessità, invece, di intervenire in aree soggette a degrado
- rispetto delle emergenze naturali e storico-paesistiche presenti.

Nelle proprietà pubbliche, le eventuali opere di rimboschimento devono essere previste nel piano di gestione forestale, di cui ai precedenti articoli.

Non sono consentiti interventi di forestazione sui conetti vulcanici, sulle cime e sui crinali, su cui non è ammesso realizzare piste, né eseguire sistemazioni con graticciati e terrazzamenti, tranne che il ripristino di quelli esistenti.

Gli imboschimenti sui terreni agricoli delle zone B, C e D devono essere realizzati in base alle prescrizioni del PSR della Regione Sicilia, misura H. Devono essere impiegate a tal fine le specie indigene dell'Etna e le tecniche di impianto non debbono comportare modificazioni nei profili e nell'assetto dei suoli.

Il noce ed il ciliegio debbono essere disposti in sesto regolare ed essere ad indirizzo specializzato.

#### Art. 28 - Gestione dei pascoli

Le aree a pascolo oltre il limite della vegetazione arborea o che costituiscono al di sotto di tale limite radure all'interno dei boschi e delle formazioni boschive, vanno mantenute tali.

Nella zona A e in tutte le aree ubicate al di sopra del limite degli alberi, particolare attenzione deve essere riservata all'esercizio del pascolo, onde impedire che vengano arrecati danni, oltre che al paesaggio, al suolo, alle biocenosi esistenti e in special modo a quelle contenenti elementi endemici dell'Etna.

Le opere di rimboschimento nei pascoli vanno limitate a quei casi eccezionali ove lo richiedano gravi motivi di protezione del suolo e ove sia necessario, a giudizio del C.T.S., ristabilire un equilibrato rapporto fra aree boscate e aree aperte.

L'esercizio della pastorizia, là dove è consentito, deve essere autorizzato anno per anno dall'Ente Parco, su parere del CTS; nelle aree ove, sulla base di periodici controlli, risulta in pericolo il mantenimento degli equilibri biocenotici esistenti, l'Ente Parco, su indicazioni del CTS, può ridurre o sospendere tale attività.

I pascoli non devono essere attraversati da sentieri, le eventuali escursioni devono essere limitate a percorsi lungo i margini delle aree a pascolo interessate.

La sosta dei greggi deve essere rigorosamente limitata alle aree recintate e alle capanne a tal fine utilizzate.

Il pascolo è vietato nei boschi e nelle formazioni boschive multifunzionali, d'alto fusto, cedui invecchiati od in conversione all'alto fusto. Nella prima fase (fino a 24 mesi) di applicazione delle presenti norme, ma solo in proprietà privata e in boschi e formazioni boschive non costituiti da faggio, da betulla o da pioppo, esso può essere temporaneamente consentito ove esistono situazioni contingenti transitorie, connesse a particolari problemi sociali locali, da valutarsi da parte dell'Ente Parco, su parere del CTS, che deve stabilire, per le biocenosi forestali che possano sopportare tale pratica, confini, tempi, rotazioni annuali, carichi unitari. In ben definite aree sarà opportuno, su parere del CTS, mantenere il pascolo a solo scopo sperimentale, precisando tempi e modalità di esercizio.

Il CTS stabilisce inoltre le aree, comprese nelle cenosi forestali con prevalenti funzioni produttive (cedui di castagno, castagneti da frutto), che transitoriamente possono essere pascolate, tenendo conto dello stato delle biocenosi e del suolo e della salvaguardia della rinnovazione naturale, stabilendo, caso per caso, tempi di rotazione e carico ammissibile.

Eventuali restrizioni devono venire applicate anche nelle zone adiacenti ai margini dei boschi e delle formazioni forestali, vietando il pascolo per un'adeguata fascia di rispetto.

Il pascolo è vietato nelle zone con vegetazione in fase di evoluzione verso la foresta anche se trattasi di stadi iniziali nonché nelle aree che presentano difficoltà per la rinnovazione naturale.

Al di fuori delle aree predette, nei terreni tradizionalmente destinati al pascolo, l'esercizio della pastorizia continua a svolgersi con le modalità finora attuate.

## Art. 29 – Attività agro-zootecniche

### Art. 29.1 - Catasto aziende

L'Ente Parco istituisce il Catasto delle aziende che esercitano attività agricole, pastorali, forestali, agrituristiche e turismo rurale all'interno del territorio del Parco.

I titolari delle predette aziende avanzano all'Ente richiesta per l'iscrizione delle stesse nel Catasto.

La richiesta deve essere corredata dai seguenti elementi:

- indicazione della proprietà dell'immobile su cui si esercita l'attività;
- titolare che organizza e gestisce l'attività;
- estremi catastali dell'immobile ed attuale utilizzazioni del suolo per specie vegetali

- caratteri tecnici delle specie arboree: cultivar, età, forma di allevamento, ecc.
- specie, razze e consistenza degli allevamenti zootecnici, superfici pascolative utilizzate, forma di possesso, arco annuo di cui si ha la disponibilità;
- caratteri delle strutture agrituristiche, servizi offerti e loro dimensioni, periodo di esercizio dell'attività;
- caratteri delle strutture di turismo rurale, servizi offerti e loro dimensioni, periodo di esercizio dell'attività.
- caratteristiche tipologiche, consistenza e destinazione d'uso dei fabbricati rurali esistenti
- metodo di produzione adottato (biologico, integrato, convenzionale)

I titolari delle aziende sono tenuti a comunicare all'Ente Parco le variazioni che intervengono dopo la registrazione.

L'Ente Parco istituisce il Catasto come database informatico e procede al suo aggiornamento secondo le aggiunte e le variazioni comunicate dai titolari delle aziende in esame.

L'autorizzazione alla realizzazione dei piani aziendali di qualsiasi genere e la concessione degli incentivi e degli indennizzi di ogni tipo, nonché il nullaosta per l'effettuazione di opere o interventi di qualsiasi natura nelle aziende, sono subordinati alla iscrizione delle aziende nel catasto suddetto.

L'Ente Parco per agevolare gli utenti mette a disposizione la necessaria modulistica.

L'Ente Parco può istituire un'azione di coordinamento e di monitoraggio del Catasto predetto con il registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catania previsto dal DPR n. 581/1995.

In caso di alienazione degli immobili l'Ente Parco può esercitare il diritto di prelazione, per il conseguimento delle proprie attività istituzionali.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro 90 giorni dalla notifica della proposta di alienazione dell'immobile. Essa deve essere corredata dalla descrizione catastale del bene, dalla data di trasmissione del possesso, dal prezzo e dalle relative modalità di pagamento.

Qualora non si provveda alla notificazione ovvero il prezzo indicato nella proposta risultasse superiore a quello della effettiva cessione, l'Ente Parco può, entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.

Art. 29.2 - Esercizio dell'agricoltura

Per le aziende ricadenti nelle zone B, C, D e P e per quelle intercluse dagli ambiti N, N<sub>1</sub> ed R, gli agricoltori possono presentare progetti di miglioramento materiale o piani di gestione all'Ente Parco, i cui contenuti dovranno essere conformi a quanto previsto nelle norme di attuazione del Piano territoriale, sia in ordine alle tipologie d'investimento proposte sia in materia di modalità di gestione.

Gli operatori nel presentare progetti o piani debbono esprimere il proprio impegno a continuare ad esercitare l'attività per almeno un decennio. Nel caso di cessione del fondo l'impegno automaticamente si trasferisce al proprietario subentrante.

**Nell'elaborazione dei progetti o piani, oltre a prevedere la documentazione prevista dall'art.13 del presente Regolamento per ogni singola attività, occorre attenersi ai seguenti punti**

- per le opere di miglioramento fondiario produrre apposito elaborato progettuale, nel quale si indichino le modalità esecutive e la relativa durata dell'intervento, nonché le azioni di ripristino previste per la ricomposizione paesaggistica preesistente all'intervento;
- per i cambiamenti di coltura attenersi alle disposizioni specifiche per le diverse zone ed ambiti riportate nelle norme di attuazione del Piano territoriale;
- per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ristrutturazione interna per gli edifici rurali esistenti, non è ammesso aumento alcuno della cubatura preesistente, tranne che per adeguamenti igienici. Per le aziende della zona D occorre rispettare le specifiche direttive, riportate nelle N.di A.;
- per la realizzazione di nuovi fabbricati rurali nelle zone B, C e P e nelle aziende ricomprese negli ambiti N ed N<sub>1</sub> occorre il riconoscimento della loro ruralità **(ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del DPR n.139 del 23/03/1998)** ed una superficie del fondo di almeno ha 0,5. La consistenza di tali fabbricati è modulata all'ampiezza del fondo ed all'indirizzo produttivo esistente, adottando le misure riportate nelle norme di attuazione. Laddove i fabbricati preesistenti presentassero cubatura inferiore a quella riportata all'art. 10.1 delle N.di A. è ammesso ampliamento fino alla consistenza indicata in tale articolo. Per le aziende della zona D, occorre rispettare le specifiche direttive, riportate nelle N.di A.;
- per le attività zootecniche, i sistemi di alimentazione e di allevamento dovranno essere quelli tradizionali ed estensivi propri del territorio etneo. Le specie allevabili sono quelli comuni, quali bovini, ovini, caprini, equini, suini e bassa corte. E' vietato l'allevamento brado e quello intensivo e su basi industriali. Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggiera non deve

superare le due UBA (Unità bestiame adulto), anche per avere diritto ai premi dell'Unione Europea. Il progetto deve essere accompagnato da apposita dichiarazione (rilasciata dalla ASL competente) che attesti per il bestiame dell'azienda l'assenza di malattie infettive ovvero che esso è stato sottoposto al "Piano di risanamento della brucellosi e tubercolosi";

- per la realizzazione di stradelle aziendali, attenersi alle dimensioni ed alle tecniche costruttive riportate nelle norme di attuazione del Piano territoriale e nelle DOG;
- per le opere di recinzione dei fondi, adottare materiali e tecniche di installazione indicati nelle DOG;
- per l'insediamento dell'imboschimento nei terreni agricoli, laddove consentito e con le modalità sopra indicate, occorre il previo parere del CTS in merito agli effetti della trasformazione sulle biocenosi.

Ad eccezione della zona A e degli ambiti N ed N1, i terreni incolti o abbandonati dall'attività agricola da non oltre 10 anni possono essere oggetto di ripristino di tale attività, purché la presenza di essenze forestali e/o arbustive non abbia raggiunto un indice di copertura del suolo uguale o superiore al 20 %. In ogni caso è oggetto di valutazione lo stadio evolutivo delle biocenosi e l'approvazione del piano da parte dell'Ente Parco, sentito il CTS, è subordinata a tale stadio.

Entro **cinque** anni dall'entrata in vigore del Piano i proprietari dei terreni interessati sono tenuti a presentare all'Ente Parco un piano aziendale di attività o, in alternativa, un offerta di cessione.

I proprietari, singoli o associati, di loro iniziativa possono presentare entro detto periodo di tempo un piano aziendale di ripristino dell'attività agricola, nell'ambito degli indirizzi definiti per l'esercizio di tale attività di cui alle norme di attuazione del piano territoriale e del presente regolamento.

L'approvazione del piano aziendale è subordinata al parere del CTS che dovrà esprimere compatibilità e realizzabilità in relazione al rispetto delle prioritarie finalità del Parco.

Il periodo massimo di 10 anni di inattività, se non è oggettivamente dimostrabile, può prevedere eccezioni da sottoporre al motivato parere del CTS.

Una volta decorsi i **cinque** anni dall'entrata in vigore del Piano senza che i possessori delle terre incolte o abbandonate abbiano assunto alcuna delle iniziative suddette, l'Ente Parco per il conseguimento dei propri fini istituzionali,

può procedere all'acquisizione di queste terre (esproprio per fini di pubblica utilità).

Se le condizioni delle terre così acquisite consentono l'attuazione delle attività agricole, nell'ambito dei vincoli sopra esposti, l'Ente Parco può favorire l'utilizzazione delle terre in questione, attraverso la stipula di convenzioni con imprese associative agricole (società cooperative o altre forme associative), con precedenza di quelle giovanili.

In tali terreni e in quelli di proprietà privata, in questi ultimi dietro adeguata incentivazione, può essere anche favorita ed integrata l'affermazione della vegetazione arborea spontanea.

L'erogazione degli incentivi e dei premi previsti dalla vigente regolamentazione in materia agro-silvo-pastorale a vari livelli definita, è subordinata al rispetto delle prescrizioni dell'art. 29.1.

A favore delle aziende ricadenti negli ambiti P ed E speciali **potrà essere** erogato un indennizzo connesso ai vincoli addizionali.

A favore degli agricoltori che s'impegnano ad adottare o continuare il sistema di allevamento ad alberello del vigneto **potrà essere previsto un contributo specifico**, la cui entità uniforme per il territorio del Parco è definita sulla base del minor reddito rispetto a quello ottenibile dalle forme di allevamento appoggiate, attraverso apposite analisi economiche aziendali promosse dall'Ente Parco.

Il regime di indennizzi e premi è periodicamente aggiornato in rapporto all'evoluzione del sistema dei prezzi e delle tecniche.

**Al fine di eliminare o ridurre le condizioni determinanti la vulnerabilità delle colture agrarie, del rimboschimento e del patrimonio zootecnico del Parco, al danno indotto dalla fauna selvatica, l'Ente Parco sostiene adeguate misure di prevenzione dei danni.**

**L'Ente Parco provvederà, altresì, all'indennizzo dei danni alle piante, al frutto pendente, e agli allevamenti zootecnici che si siano verificati nonostante l'adozione delle misure di prevenzione.**

**Le modalità per la concessione dei contributi per la prevenzione e gli indennizzi per i danni causati dalla fauna selvatica sono previsti da appositi regolamenti attuativi, la cui approvazione è demandata al Consiglio del Parco sentito il parere del C.T.S.**

**In fase di prima adozione del Piano, trova applicazione il regolamento attuativo (Allegato 4) vigente approvato dal C.E. con delibera n.9 del 21/01/2002 sentito il parere del C.T.S."**

Nel territorio del Parco è vietata la costituzione di aziende faunistico-venatorie.

Per il conseguimento delle prioritarie finalità di tutela dell'equilibrio dell'ecosistema, le attività agro-silvo-pastorali devono essere orientate verso metodi ecocompatibili con specifico riferimento al metodo biologico di produzione (Reg. Cee 2092/91 e successive modifiche e integrazioni).

L'Ente Parco promuove l'elaborazione di "Schede tecniche" per indirizzo produttivo relative ai predetti metodi di produzione ecocompatibili **con specifico riferimento al metodo biologico di produzione (Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche e integrazioni) e al metodo biodinamico**, attraverso la realizzazione di specifici programmi di ricerca, aventi per oggetto le attività primarie tradizionali nel territorio del Parco e condotti col necessario rigore scientifico.

L'Ente Parco in collaborazione con i centri di Servizi di assistenza tecnica aventi giurisdizione nel territorio sotteso dal Parco, attiva la divulgazione di quanto definito dal Regolamento e dal Piano in materia di esercizio delle attività agro-zootecniche e si fa carico di disimpegnare tutte quelle azioni indispensabili per assistere gli operatori agricoli nell'attuazione dei metodi di produzione ecocompatibili, **con specifico riferimento al metodo biologico di produzione (Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche e integrazioni) e al metodo biodinamico**, sia nella fase di conversione sia in quella di regime.

**L'Ente Parco istituisce un contributo annuale rinnovabile alle aziende condotte secondo il metodo di produzione biologica (Reg. CEE 2092/91) e successive modifiche ed integrazioni , che si avvalgono dell'assistenza tecnica privata. Analogamente l'Ente Parco potrà istituire contributi ed adottare regolamenti attuativi per il metodo bio-dinamico di coltivazione. Le modalità per la concessione dei contributi sono disciplinate da un regolamento attuativo, la cui approvazione è demandata al Consiglio del Parco sentito il parere del C.T.S. In fase di prima adozione del Piano, trova applicazione il regolamento attuativo (Allegato 5) in vigore fino al 31/12/2006, approvato dal Commissaria ad Acta con delibera n.167 del 16/10/2001 .**

Agli agricoltori che adottano i metodi di produzione ecocompatibili **con specifico riferimento al metodo biologico di produzione (Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche e integrazioni) e al metodo biodinamico**, sono riconosciuti i premi previsti dal PSR della Regione Siciliana.

Le produzioni conseguite col metodo di agricoltura biologica riconosciuto dalle società di certificazione abilitate - si fregiano dell'appellativo di "Prodotti di Agricoltura biologica - regime di controllo CEE".

L'Ente Parco attiva le necessarie iniziative affinché la produzione ottenuta con metodi ecocompatibili **con specifico riferimento al metodo biologico di produzione (Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche e integrazioni) e al metodo biodinamico**, abbia una propria immagine di genuinità associata a quella del territorio ove è realizzata.

A favore di coloro che effettuano la trasformazione di terreni agricoli in boschi e in arboricoltura da legno sono erogati i premi previsti dal reg. PSR della Regione Siciliana.

I livelli di premio indicati dal presente articolo sono elencati negli allegati A e B delle N. di A..

Per le aziende con dimensioni insufficienti per beneficiare dei premi sopra richiamati, l'Ente Parco **potrà farsi** carico della loro erogazione, stante le prioritarie finalità naturalistiche perseguite.

Per sollecitare l'attuazione dei metodi di produzione ecocompatibili **con specifico riferimento al metodo biologico di produzione (Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche e integrazioni) e al metodo biodinamico**, su basi territoriali congrue, l'Ente Parco fissa degli incentivi supplementari a favore di agricoltori di aziende adiacenti che si impegnano con convenzione di disimpegnare in forma associata i predetti metodi.

Nelle aree agricole delle zone B e C e negli ambiti P è vietato aprire nuove strade o piste. Per il reticolo più o meno fitto di strade esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a mantenere o ripristinare l'efficienza e la funzionalità; interventi che però non debbono alterare il tracciato e le caratteristiche ambientali dei luoghi.

Tali interventi sono autorizzati dall'Ente Parco - sentito il CTS - e dovranno uniformarsi alle tipologie costruttive locali, come indicato nelle DOG. Solo nei casi di fondi interclusi è ammessa la realizzazione di viabilità di accesso dietro autorizzazione dell'Ente Parco – sentito il CTS – che dovrà armonizzarsi con le caratteristiche ambientali dei luoghi ed essere attuata con i materiali e le tecniche costruttive proprie del territorio, secondo le indicazioni delle DOG.

Il reticolo viario della zona D dovrà adeguarsi alle direttive specifiche.

Nelle aree agricole delle zone B, C e D e negli ambiti P del Parco (ed eccezionalmente per le aziende agricole ricadenti negli ambiti N ed N<sub>1</sub>) sono ammesse nuove infrastrutture di trasporto energetico, idrico e di comunicazione a servizio delle aziende, purché sia dimostrata la loro necessità per l'efficiente esercizio delle attività consentite, da realizzarsi secondo quanto

disposto nelle DOG. La loro esecuzione è autorizzata dall'Ente Parco, sentito il CTS.

Gli stabilimenti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agro-zootecnici e forestali realizzati e gestiti da imprese extragricole o da imprese associative di agricoltori sono consentiti nelle aree della zona D del Parco ad esse destinate negli strumenti urbanistici comunali.

L'autorizzazione alla loro esecuzione è data dall'Ente Parco, sentito il CTS. Essa in ogni caso è concessa subordinatamente alla dimostrazione della convenienza tecnico-economica dell'impianto, attestata dagli organi preposti dell'Assessorato Agricoltura e Foreste.

Nelle aree agricole del Parco è consentita la costituzione di vivai di specie e cultivar tradizionali dell'area etnea, da eseguirsi preferibilmente su terreni abbandonati dall'attività agricola.

Alla loro costituzione possono provvedere tanto gli operatori agricoli, singoli o associati, oppure direttamente l'Ente Parco. Quest'ultimo nei terreni acquisiti, in base ad apposita convenzione, affida l'organizzazione e la gestione dei vivai ad operatori privati con priorità ad associazioni costituite da giovani.

Il patrimonio arboricolo dei vivai è oggetto di controllo sotto i profili genetico e fitosanitario. Il controllo è effettuato da parte di esperti riconosciuti e/o da Enti che possiedono le necessarie competenze.

L'Ente Parco vigila perché i controlli siano correttamente svolti e rilascia il certificato di accompagnamento delle piante messe in commercio.

I vivai devono essere realizzati in pien'aria. E' vietata la costruzione di serre con copertura di materiale plastico.

#### Art. 30 – Agriturismo

In tutte le aree ed aziende agricole del Parco è ammessa l'attività agrituristica esercitata dagli imprenditori agricoli singoli o associati nelle loro aziende, svolta in stretta connessione e complementarità con la normale gestione del fondo agricolo ed in edifici rurali preesistenti, ancorché bisognevoli di manutenzione straordinaria e ristrutturazione interna (come dispone l'Art. 15 L.R. n.25/94).

Il rilascio della licenza per tale attività e la relativa organizzazione e gestione sono subordinate agli adempimenti ed agli obblighi previsti dalla L.R. n.25/94 recante norme sull'agriturismo in Sicilia.

L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività agrituristica da parte dell'Ente Parco è subordinata:

- a) alla sua stretta interdipendenza con quella agricola;
- b) all'ospitalità esercitata in appositi locali dell'azienda a ciò attrezzati ed adibiti, fino ad un massimo di ricettività di 10 vani e 30 posti letto;
- c) al campeggio offerto in spazi all'aperto all'uopo attrezzati per una ricettività massima di 5 tende e di 20 persone, purché l'azienda abbia una dimensione minima di 2 ettari;
- d) alla somministrazione di cibi e bevande ottenute in netta prevalenza nell'azienda, ancorché sottoposti a processi di trasformazione e/o di condizionamento all'esterno;
- e) alla vendita diretta di prodotti aziendali, purché associata ad almeno una delle attività delle lett. b, c, d;
- f) all'offerta di attività ricreative, culturali e di altro genere previste nell'art.2, comm.2, lettera f della legge r. n. 25/94, purché compatibili con le finalità del Parco ed a condizione che siano associate ad almeno una di quelle elencate alle lett. b, c, d.
- g) all'utilizzazione di personale già prevalentemente impegnato nell'esercizio dell'attività agricola.

Gli agricoltori che si impegnano per lo svolgimento delle attività agrituristiche beneficiano degli incentivi definiti nella legislazione dell'UE, dello Stato e della Regione Siciliana, con particolare riferimento a quanto indicato dalla L.R. n.25/94.

**Allo scopo di promuovere l'agriturismo in forma associata, l'Ente Parco potrà farsi carico di incentivi per contribuire ad ampliare l'assortimento di servizi offerti ai visitatori o per sostenere azioni di promozione dell'offerta agrituristica delle aziende associate.**

Oltre agli adempimenti prescritti dalla L.R. n.25/94, l'operatore agrituristico che richiede il nullaosta all'Ente Parco per avviare tale attività deve sottoscrivere una convenzione con esso, nella quale devono risultare il numero di anni per il quale si prospetta l'esercizio (minimo 3 anni), le risorse disponibili e le modalità di esercizio.

In particolare, il richiedente dovrà dichiarare:

- le dimensioni dell'azienda e quelle di ciascuna attività in essa condotte, nonché le produzioni agricole ottenute;

- l'entità e la disponibilità delle strutture edilizie o di altro genere che saranno utilizzate e gli adattamenti previsti;
- gli alimenti e le bevande somministrabili e gli apporti di quelli ottenuti in azienda (che dovranno essere prevalenti)
- le altre tipologie di servizi che intende offrire e la loro relativa consistenza
- il calendario temporale di esercizio dell'attività nell'annata (quanto meno di 90 giorni)
- le unità di personale impegnate che devono essere prevalentemente utilizzate nell'attività agricola.

L'Ente Parco provvede alla verifica ed alla rispondenza delle richieste avanzate e degli interventi proposti e, sentito il CTS, esistendo le condizioni esposte negli articoli precedenti, rilascia l'autorizzazione.

Il mantenimento dei requisiti dell'attività è soggetto a verifica periodica da parte dell'Ente Parco, anche attraverso un servizio di coordinamento con gli ispettorati provinciali dell'agricoltura (art. 4, punto 4, L.R. n. 25/94).

L'Ente Parco si fa carico di promuovere l'offerta dei servizi agrituristici, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti ritenute più efficaci (art. 13 L.R. 25/94).

Esso può farsi carico della formazione professionale degli imprenditori agrituristici, istituendo corsi ed altre iniziative, ai quali sono ammessi gli operatori effettivi e potenziali prescindendo dai requisiti dell'età e del titolo di studio (art. 12 L.R. n. 25/94).

### Art. 31 – Turismo rurale

In tutte le aree agricole del Parco è possibile l'esercizio del turismo rurale, consistente in ricezione extralberghiera, aree ricreative, spazi espositivi sulle tradizioni contadine e montanare, vendita prodotti locali agroalimentari ed artigianali.

Esso si effettua soltanto nei fabbricati rurali esistenti, anche opportunamente recuperati con riadattamenti tecnologici e costruttivi, mediante interventi di ristrutturazione e restauro nel rispetto delle tipologie costruttive e dei materiali tipici del territorio etneo, fruendo degli incentivi previsti dalla legislazione vigente.

Gli operatori, singoli o associati, che intendono avviare l'attività di turismo rurale devono presentare il progetto all'Ente Parco perché verifichi la compatibilità con le finalità prioritarie del parco e successivamente sottoscrivere con l'Ente Parco una apposita convenzione, dalla quale risultino il numero di anni ( minimo 3) per il quale si prevede di svolgere tale attività, le risorse disponibili e le modalità di esercizio.

In particolare, il richiedente dovrà dichiarare:

- l'entità e la disponibilità delle strutture edilizie o di altro genere che saranno utilizzate per il turismo rurale, nonché gli adattamenti previsti;
- le tipologie dei servizi che intende offrire e la relativa consistenza;
- il calendario di esercizio di attività nell'annata (almeno 120 giorni).

L'Ente Parco provvede alla verifica ed alla rispondenza degli interventi proposti, ed esistendo le condizioni esposte nei precedenti articoli sentito il CTS rilascia l'autorizzazione.

Il mantenimento dei requisiti dell'attività è soggetta a periodico controllo da parte dell'Ente Parco.

Sia per l'agriturismo che per il turismo rurale l'accertamento della perdita dei requisiti comporta la revoca dell'autorizzazione, nonché il recupero da parte degli Enti pubblici delle provvidenze concesse ai beneficiari, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente all'atto della revoca, con decorrenza dalla data del provvedimento di concessione.

L'Ente Parco, ove sussistano le condizioni, obbliga il beneficiario a ripristinare a proprie spese lo stato dei luoghi esistente prima della perdita dei requisiti di idoneità alle predette attività, oltre ad elevare apposite sanzioni, sentito il CTS.

Recupero degli incentivi e sanzioni non si applicano allorché l'impresa dimostri che l'interruzione dell'attività è dipesa da cause di forza maggiore.

#### Art. 32 – Raccolta funghi spontanei

##### **Art.32 Raccolta funghi spontanei**

**Nel territorio del Parco dell'Etna è consentita la raccolta dei seguenti funghi freschi:**

- 1. Agaricus arvensis Sch.**
- 2. Agaricus bisporus (Lge.) Sing.**
- 3. Agaricus bitorquis (Quel.) Sacc.**

4. *Agaricus campestris* L. ex Fr.
5. *Auricularia auricula-judae* (L.) Schroet.
6. *Boletus aereus* Bull ex Fr.
7. *Boletus appendiculatus* Sch.
8. *Boletus aestivalis* Paulet Fr.
9. *Boletus edulis* Bull. ex Fr.
10. *Boletus impolitus* Fr.
11. *Cantharellus cibarius* Fr.
12. *Hydnum repandum* L. ex Fr.
13. *Krombholzia* (tutte le specie)
14. *Kuehneromyces mutabilis* (Scop. ex Fr.) Sing.
15. *Lactarius deliciosus* (L. ex Fr.) S.F. Gray
16. *Macrolepiota procera* (Scop. ex Fr.) Sing.
17. *Marasmius oreades* (Bolt. ex Fr.) Fr.
18. *Morchella* (tutte le specie)
19. *Pleurotus eryngii* (D.C. ex Fr.) var. *ferulae* Lanzi.
20. *Pleurotus eryngii* (D.C. ex Fr.) Quel. var. *nebrodensis* (Insengae) Sacc.
21. *Suillus granulatus* (L. ex Fr.) Roussel
22. *Tricholoma equestre* (L. ex Fr.) Quel.
23. *Tricholoma terreum* (Schff. ex Fr.) Kummer

In tutto il territorio del Parco è proibita la raccolta di *Amanita caesaria* (Scop. ex Fr.) Pers. (ovulo buono).

La raccolta dei funghi spontanei è consentita con le modalità definite da apposito Regolamento attuativo, la cui approvazione è demandata al Consiglio del Parco sentito il parere del C.T.S.

In fase di prima adozione del Piano, trova applicazione il regolamento attuativo (Allegato 6) già approvato dal C.T.S. che è conforme alle modalità dettate dall'art. 12 L.R. n. 16 dell'11.04.1996.

Detto Regolamento attuativo definirà le seguenti modalità:

- Criteri per la raccolta dei funghi spontanei
- Divieti di raccolta di funghi spontanei nel territorio del Parco dell'Etna
- Inadempienze e sanzioni
- Azioni di verifica e controlli.

## **TITOLO QUINTO: AMMISSIONE, SOGGIORNO E CIRCOLAZIONE DEL PUBBLICO**

### Art. 33 – Attività escursionistica

L'Art. 33 viene sostituito dal seguente articolo:

“ Le modalità per l'ammissione, il soggiorno e la circolazione del pubblico sono definite da apposito Regolamento attuativo, la cui approvazione è demandata al Consiglio del Parco sentito il parere del C.T.S.

In fase di prima adozione del Piano, trova applicazione il regolamento attuativo (Allegato 3) che tiene conto del Regolamento in atto vigente, approvato con delibera del Comitato esecutivo n26/2001. “

Il regolamento attuativo disciplinerà le seguenti attività:

### Art. 33.1 - Escursioni a cavallo

In zona “A” e negli Ambiti “N” ed “N1” le escursioni a cavallo sono ammesse esclusivamente nei percorsi equestri definiti dall'Ente Parco e su tracciati esistenti per gruppi non eccedenti le dieci unità; i gruppi più numerosi devono essere frazionati così da non eccedere tale numero.

### Art. 33.2 - Escursioni a piedi.

L'escursionismo a piedi può essere esercitato liberamente.

Per le escursioni di comitive organizzate in visita ai siti riconosciuti di valore ambientale, naturale e storico-artistico, che saranno individuati dall'Ente Parco,

dovrà invece prevedersi un accompagnatore autorizzato dall'Ente stesso. Nella richiesta di autorizzazione all'Ente Parco dev'essere specificato quanto segue:

- a – finalità dell'escursione (attività ricreativa, attività didattica, ecc.);
- b – Ente o Associazione che organizza l'escursione;
- c – numero di partecipanti;
- d – giornata ed orari per l'attuazione dell'escursione;
- e – nominativo del responsabile garante della conservazione e tutela delle emergenze ambientali e paesistiche presenti lungo il percorso.

Per comitive organizzate si intendono gruppi di non più di venti persone. Per esigenze connesse ai siti da visitare possono essere imposte restrizioni a tale numero.

#### Art. 33.3 - Escursioni in mountain bike.

Le escursioni in mountain bike sono ammesse, nelle ore diurne, su piste forestali e sono limitate a gruppi di non più di dieci escursionisti; i gruppi più numerosi devono essere frazionati così da non eccedere tale numero.

Art. 33.4 - Per le attività escursionistiche viene effettuato un monitoraggio semestrale; se esso dovesse evidenziare impatti negativi, l'Ente Parco sospenderà per determinati periodi l'esercizio delle escursioni. La ripresa di queste attività sarà subordinata al recupero delle biocenosi e della integrità dei luoghi.

Le varie attività turistiche, sportive e ricreative dovranno reciprocamente temperarsi e dovranno essere esercitate nei limiti in cui il degrado dei valori ambientali (storico-artistici e naturali) da esse indotto non raggiungerà livelli ritenuti insoddisfacenti.

#### Art. 33.5 - Sci da discesa

La manutenzione periodica delle piste, onde contenere i danni da ruscellamento, va effettuata secondo quanto dispongono le DOG in merito.

Occorre disciplinare l'affluenza dei fruitori, assicurando la contemporanea massima efficienza di tutte le attrezzature di risalita esistenti.

#### Art. 33.6 - Sci di fondo

Va praticato nelle piste forestali e nei tracciati all'uopo già realizzati e senza alcuna modifica della morfologia dei luoghi né della sede e delle dimensioni dei relativi percorsi.

#### Art. 33.7 - Accesso del pubblico

Per consentire una regolazione dell'accessibilità alle zone "C-Altomontane" e alle aree attrezzate interessate ad una intensa fruizione, il regolamento attuativo deve prevedere, fra l'altro:

-la soglia di sostenibilità dell'afflusso in termini di presenze e di mezzi di trasporto;

- l'uso di sistemi di trasporto alternativi (mezzi speciali, bus navetta, etc.) che determinano minore impatto ambientale, uso di energie alternative, razionalizzazione degli afflussi in termini di sicurezza e condizioni per un sistema integrato di modello di sviluppo sostenibile;

-la regolazione dell'accesso del pubblico nelle aree a circolazione controllata, per la quale dev'essere avanzata richiesta motivata di autorizzazione all'Ente Parco.

-la regolazione dell'accesso del pubblico nelle aree non soggette a controllo, con la previsione di un servizio di vigilanza nelle aree di maggiore frequentazione, al fine di assicurare la conservazione della quiete dei luoghi e prevenire danni all'ambiente ed alle biocenosi.

#### Art. 33.8 - Monitoraggio

Nelle aree maggiormente frequentate dal pubblico l'Ente Parco effettua il monitoraggio con riferimento agli indicatori più significativi individuati dallo stesso, adottando provvedimenti di limitazione o sospensione dell'accesso nei casi in cui si dovessero riscontrare danni alle biocenosi e all'ambiente.

#### Art. 33.9 - Accesso alla parte sommitale del vulcano con mezzi autorizzati.

Gli automezzi autorizzati dall'Ente Parco ed appartenenti alle Società che svolgono servizio turistico diretto alle parti sommitali del vulcano, dovranno utilizzare unicamente il percorso indicato nel Piano. In caso di interruzione a causa di eventi vulcanici, il ripristino dei tracciati e gli eventuali nuovi percorsi, dovranno essere valutati in base a specifico parere del CTS. E' vietato l'uso di eventuali altri tracciati, anche se già esistenti. Il percorso indicato non potrà essere utilizzato da automezzi privati o di enti e società, fatte eccezioni di esigenze di studio, sorveglianza e soccorso.

#### Art. 33.10 - Sorvolo del territorio del Parco

In tutta l'area del Parco il sorvolo di velivoli a motore a quota inferiore ai 500 metri e l'atterraggio di elicotteri sono vietati, salvo che per necessità di soccorso o di sorveglianza vulcanica.

La Direzione del Parco informerà di tale divieto l'Aeronautica Militare, l'aeroporto civile di Catania e gli eliporti, affinché ne diano comunicazione ai possessori di velivoli privati e di elicotteri.

## Art. 33.11 - Sentieristica

La manutenzione dei percorsi escursionistici, la loro riapertura o la eventuale nuova realizzazione vanno effettuate esclusivamente in base alle DOG.

Per gli interventi sui sentieri deve essere predisposta la seguente documentazione:

- cartografia "storica" dell'I.G.M. che evidenzi l'esistenza del percorso o in alternativa repertorio di fotografie recenti che illustrino l'esistenza sul territorio del percorso, ovvero che esistono le condizioni favorevoli per tracciare un eventuale nuovo percorso;
- riporto su carta tecnica in scala 1:10.000 del sentiero da attivare, riattivare o sottoporre a manutenzione;
- repertorio di tutta la segnaletica e di tutti gli interventi che si intendono attuare per rendere efficiente il sentiero, localizzati sulla cartografia 1:10.000 e suddivisi come densità in base alla loro ricaduta entro le diverse zone del Parco;
- elaborati grafici particolareggiati che descrivono in dettaglio le modalità di intervento, desunte in base alle DOG;
- i sentieri di cui si propone manutenzione, attivazione o riattivazione devono rientrare nell'ambito del Piano dei Sentieri del Parco.
- I sentieri vanno segnalati in maniera univoca. Dovranno essere evitati percorsi su fondo incoerente che possano provocare fenomeni di erosione, di scivolamento del materiale, di asporto di cortica superficiale e danneggiamento della vegetazione ed in generale fenomeni di degrado. Il fondo del sentiero, laddove incoerente, va stabilizzato con tecniche d'ingegneria naturalistica".

## **TITOLO SESTO: ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA, SPORTIVE, RICREATIVE ED EDUCATIVE**

### Art. 34 - Ricerca scientifica su flora, fauna e vegetazione

E' consentito effettuare ricerche scientifiche e studi sulle componenti biotiche, abiotiche o antropiche in tutto il territorio del Parco previa autorizzazione dell'Ente Parco. La richiesta dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- esatta denominazione dell'Ente o dell'Associazione o di singolo studioso che intendono condurre ricerche e che abbiano comprovata competenza quale emerga da pubblicazioni che non siano esclusivamente divulgative;
- descrizione delle modalità con le quali si intendono attuare le ricerche;
- indicazione delle misure che verranno adottate al fine di evitare danni all'ambiente;
- obbligo di consegnare all'Ente Parco la relazione finale descrittiva dell'attività svolta, unitamente a copia delle relazioni scientifiche, studi e pubblicazioni effettuate in base ai rilievi ed alle ricerche autorizzate;
- elenco di tutti i partecipanti all'attività di ricerca, con indicazione degli automezzi eventualmente necessari (n° targa, ecc.);
- la presumibile durata della ricerca, il periodo dell'anno in cui essa sarà condotta e l'eventuale periodicità della ricerca di campo.

Allorché la ricerca scientifica preveda cattura o raccolta di esemplari la richiesta di autorizzazione all'Ente parco dovrà contenere anche l'indicazione della specie o, almeno, il gruppo tassonomico sui quali si intende lavorare, della presumibile quantità di esemplari da raccogliere o catturare, e dei mezzi eventualmente impiegati a tal fine. Quando trattasi di specie endemiche etnee, o di popolazioni relitte o rarefatte di specie indigene non endemiche e di popolazioni ubicate in stazioni di particolare significato biogeografico ed ecologico il numero degli esemplari dovrà essere limitato e preventivamente approvato dal C.T.S.

E' consentita la raccolta di semi delle specie di cui al precedente punto, che va opportunamente limitata dal C.T.S., al fine di utilizzarli per vivai e, ove necessario, per il ripopolamento.

E' consentito l'uso del retino per la cattura di esemplari di invertebrati, nonché l'asportazione di una ragionevole quantità di suolo e di lettiera per la raccolta degli esemplari della fauna ivi vivente.

E' consentita la temporanea recinzione di aree di limitata superficie per ricerche sul dinamismo della vegetazione, di carattere quantitativo e di biologia di popolazioni.

E' consentito lo spostamento di sassi e di macigni per ricerche sulla fauna dell'ipolition con l'avvertenza di riporre i sassi al loro posto una volta effettuate le osservazioni e la raccolta di campioni.

Ove sia necessario l'impiego di trappole per la cattura di vertebrati allo scopo di ricerche biometriche, prelievo di campioni di sangue, inanellamento, apposizione di collari, marcatura, esse devono essere di tipo incruento e gli esemplari catturati devono essere rilasciati nei luoghi di cattura.

L'impiego di trappole a caduta per la raccolta di artropodi del suolo va usato con grande cautela e deve essere soggetto a specifica autorizzazione da parte dell'Ente Parco, su parere del C.T.S. per quanto concerne il numero di trappole da impiegare e la loro densità sul territorio.

E' consentito l'uso di lampade dirette alla raccolta notturna di Artropodi.

L'uccisione di uccelli e mammiferi è assolutamente vietata; è consentita deroga soltanto per i micromammiferi (esclusi i pipistrelli) nel caso ove sia dimostrata la necessità di studi osteologici ai fini della ricerca tassonomica.

Soltanto in casi eccezionali, quando la ricerca richieda il trasporto di strumentazione pesante od ingombrante, o quando sia necessario

raggiungere rapidamente l'area della ricerca ad ore determinate, o quando si debbano effettuare osservazioni o raccolte durante le ore notturne, anche dove è vietato il transito di mezzi motorizzati, in deroga, ne è consentito l'uso.

## Art. 35 – Ricerca scientifica presso strutture permanenti esistenti

### Art. 35.1 – Giardino botanico nuova gussonea

Nel Giardino botanico Nuova Gussonea, per il perseguimento dei fini scientifici e didattico-educativi dello stesso, che coincidono con quelli stessi del Parco, è consentito:

- a) la realizzazione di opere e ambienti che si renderanno necessari per il mantenimento e l'aggiornamento dell'attività scientifica nel giardino e per la conservazione in esso di quante più possibili specie etnee e relative fitocenosi;
- b) l'eventuale taglio di alberi o arbusti in determinate stazioni per fini sperimentali o per consentire l'impianto di alcune fitocenosi;
- c) Il controllo della densità della popolazione di conigli all'interno dell'area potrà essere realizzato mediante piani di cattura senza abbattimento escludendo i principali periodi riproduttivi. Va tenuto un apposito registro delle catture effettuate, che consenta di valutare l'entità dei prelievi e la struttura della popolazione.

### Art. 35.2 – Osservatorio astrofisico mario fracastoro di serra la nave

Per consentire il normale svolgimento dell'attività di ricerca che in esso si svolge si prescrive quanto di seguito indicato:

Sarà cura dell'Ente Parco favorire l'agibilità continua della stazione anche nel periodo invernale.

Onde evitare ogni forma di inquinamento luminoso, particolarmente nocivo per la specifica attività di ricerca, l'Ente Parco provvederà ad adottare e a fare adottare impianti di illuminazione pubblica e privata adeguati e con caratteristiche non inquinanti. Vanno pertanto installate solo sorgenti di luce che, oltre a non produrre inquinamento luminoso del cielo, siano caratterizzate da basso fattore di abbagliamento e a ridotto consumo energetico.

In dettaglio, gli impianti di illuminazione, pubblici e privati, entro un raggio di 5 Km. dall'Osservatorio dovranno essere spenti entro le ore 22.00 nel periodo invernale (ottobre-marzo) ed entro le ore 24.00 nel periodo estivo (aprile-settembre).

Qualora venga effettuato l'adeguamento degli impianti esistenti, da parte dei soggetti pubblici e privati interessati, attraverso l'adozione di lampade

di sodio a bassa pressione e/o di paralumi portate da aste di altezza ridotta, il predetto vincolo non sussiste.

Dal tramonto all'alba è vietata ogni forma di attività che comporti l'immissione nell'atmosfera di qualsiasi elemento inquinante, inclusi gli elementi derivanti dall'eliminazione di materiale boschivo naturale mediante il fuoco a cielo aperto.

Eventuali attività diurne autorizzate dall'Ente Parco devono cessare nelle ore notturne, anche con lo spegnimento di eventuali fuochi attizzati in precedenza, in modo da far cessare totalmente l'immissione di fumo e di ogni altro elemento inquinante nell'atmosfera entro un raggio di 10 Km dall'Osservatorio di Serra La Nave.

## **TITOLO SETTIMO: TUTELA**

### Art. 36- Tutela delle acque superficiali e del regime idrologico

Art. 36. 1 - le sorgenti sono sottoposte ai seguenti provvedimenti di tutela:

- sono vietate opere di derivazione ed emungimento nel territorio del Parco ad eccezione delle aree ricadenti nelle zone B,C,D e negli ambiti P ed R, nelle quali la captazione e coltivazione idrica è sempre subordinata alla approvazione, previo parere del CTS, di un apposito studio di impatto ambientale, specialmente per la protezione della fauna igrofila edafica; in ogni caso occorre garantire il flusso minimo vitale di acqua sorgiva che consente il mantenimento degli ecosistemi acquatici e igrofilo presenti in zona
- per tutte le sorgenti è prevista una fascia di tutela di 100 metri entro la quale vengono mantenute le caratteristiche ambientali esistenti;
- entro un successivo raggio di 100 metri dalla sorgente è consentita, ove ammessa, la realizzazione di opere che non determinino rischi di inquinamento diretto o indiretto della sorgente stessa;
- entro 200 metri dal punto di sorgente non è consentita la dispersione di liquami e l'utilizzazione di fertilizzanti chimici, nonché il deposito di inerti e qualsiasi altro tipo di rifiuto.

E' vietato deviare il corso di acque superficiali, scavare pozzi, eseguire lavori di sistemazione idraulica e comunque qualsiasi intervento che possa modificare il regime delle acque, ivi comprese le acque sotterranee . Si applica la deroga di cui al divieto dell'art. 6.2, lett. c delle N. di A.

La captazione e la coltivazione delle falde acquifere nel territorio del Parco non sono ammesse in zona A nonché nell'ambito N.

Nelle altre zone ed ambiti del Parco esse sono ammesse previa predisposizione da parte dell'Ente Parco di una ricerca-studio sulla idrologia delle falde acquifere nell'ambito dell'intero territorio del Parco che, tra l'altro, individui le aree più idonee alla captazione, subordinatamente al valore naturalistico delle aree interessate.

Detto studio, in particolare, localizzerà i punti di captazione considerati strettamente indispensabili al fabbisogno idrico ritenuto necessario alle esigenze delle popolazioni e delle attività da servire. Esso, inoltre, determinerà i modi della loro realizzazione, nonché quelli della coltivazione delle falde.

Le opere necessarie alla realizzazione delle captazioni e quelle per le condotte idriche di adduzione devono essere totalmente interrato e le aree di loro pertinenza saranno sistemate in modo da non arrecare disturbo al paesaggio circostante.

Concessionari delle captazioni e delle coltivazioni possono essere soltanto Enti Pubblici, con la esclusione di

- a) operatori privati, anche riuniti in consorzio, a meno che essi siano delegati da parte degli Enti locali;
- b) b) titolari di concessione o di domanda di concessione presentata in data precedentemente alla adozione del presente Regolamento.

La concessione è subordinata alla stipula di idonea convenzione con l'Ente Parco che, tra l'altro, assicuri il rispetto delle modalità di esecuzione e gestione di cui alla presente norma.

I concessionari sono tenuti alla stipula di una Convenzione con l'Ente Parco che stabilisca:

- a – ammontare complessivo annuale del prelievo idrico richiesto;
- b– utilizzazione dell'acqua (uso potabile, irriguo ecc...);
- c–indicazione dei parametri chimico-batteriologici dell'acqua. Per finalità potabili i parametri batteriologici dovranno essere verificati ogni 3 mesi.

Art. 36.2 - L'Ente Parco predisporrà il censimento e la localizzazione di quegli elementi puntuali di interesse geologico e geomorfologico ricadenti nelle zone C e D, non rappresentabili alla scala del piano, e ne disporrà la tutela.

Attorno alle aree così censite va sancito il divieto di effettuare qualsiasi intervento modificativo per un raggio di almeno 100 metri.

L'Ente Parco curerà la pubblicizzazione della tutela, anche con appositi cartelloni posti in varie parti del territorio.

All'interno di tale fascia di tutela va mantenuto l'assetto esistente con divieto di realizzazione di manufatti o interventi che determinino modifiche anche parziali dell'orografia e delle condizioni geovulcanologiche del sito.

In presenza di rischi da alluvioni, qualora a titolo preventivo o di tutela diretta debbano essere attuate, ove consentite, opere per la sistemazione idrogeologica dei valloni, gli Enti esecutori sono tenuti a presentare un dettagliato progetto all'Ente Parco, nel quale sia prevista la efficace sistemazione dell'area di intervento con tutte le necessarie cautele di adeguamento agli ambienti naturali e al paesaggio

Dal ciglio di valloni e di scarpate è prevista una fascia di tutela di 150 metri ove deve essere mantenuto lo stato dei luoghi comprese le eventuali orlature vegetali esistenti.

Interventi idrogeologici all'interno dei valloni esistenti, se comprovati da gravi motivi di rischio per la pubblica incolumità e ove non vietate da normative specifiche, sono ammessi, sentito il C.T.S., assicurando rimodellamenti e messa a dimora di vegetazione consona alle caratteristiche ambientali dei luoghi.

Art. 36.3 - Tutti gli interventi su manufatti edilizi oggetto di concessione o autorizzazione contemplano il progetto dettagliato delle opere che assicurino l'abbattimento dei reflui. In relazione alle particolari caratteristiche del substrato geologico è ammesso lo smaltimento con fosse drenanti, dopo la depurazione.

#### Art. 37 - Tutela della flora e della vegetazione

Art. 37.1 - In tutto il versante etneo di ponente, sino al limite superiore indicato nelle tavole di Piano, la pianta "*Celtis tournefortii*" ("*minicuccu fimminedda*") è considerata specie protetta, anche se inframmezzata alle coltivazioni, per la sua unicità nell'area mediterranea occidentale. E' fatto divieto di danneggiare o tagliare gli individui di tale specie presenti nel territorio.

Sono soggette a rigorosa protezione:

a) specie endemiche: specie boschive (*Betula aetnensis*), specie delle radure *Adenocarpus bionii*, *Senecio glaber*), specie della zona alto-etnea (*Anthemis aetnensis*, *Astragalus siculus*, *Cerastium aetneum*, *Poa aetnensis*, *Rumex scutatus* fo. *aetnensis*, *Scleranthus aetnensis*, *Scleranthus vulcanicus*, *Senecio aetnensis*, *Viola aetnensis*). Le comunità e gli ecosistemi di cui tali specie fanno parte sono anch'essi protetti.

b) *Acer campestre*, *Acer platanoides*, *Phillyrea latifolia*, *Prunus spinosa*, *Quercus suber*, *Salix caprea* e le altre specie di *Salix*, *Sorbus aria*, *Sorbus praemorsa*, *Euphorbia dendroides*, *Evonymus europaeus*, *Fagus sylvatica*, *Ilex*

aquifolium, Ulmus glabra, Arabis verna, Asplenium septentrionale, Carex otrubae, Carex pendula, Colchicum alpinum var. parvulum, Sternbergia colchiciflora var. aetnensis, le specie del genere Cistus, tutte le specie delle Orchidacee. Le comunità e gli ecosistemi di cui tali specie fanno parte sono anch'essi protetti.

c) la specie fungina Amanita caesaria e gli habitat in cui vive.

Di esse, l'Ente Parco, sentito il C.T.S., potrà consentire l'eventuale raccolta esclusivamente per fini scientifici.

Vanno altresì rigorosamente protette:

a) le stazioni di tutte le specie vegetali poste ai limiti altitudinali massimi e minimi da esse raggiunti nel territorio etneo e i relativi habitat. L'Ente Parco curerà la realizzazione di una banca dati al fine di individuare tali limiti;

b) tutte le specie igrofile e idrofile presenti nel territorio del Parco, nei relativi habitat (sorgenti, zona Lago Gurrada, zona Lago, specchi d'acqua temporanei, ecc.) e le cenosi di cui esse fanno parte, ivi compresa l'avifauna.

Sono sottoposti a tutela eventuali elementi puntuali presenti nel territorio e comprendenti:

a) singoli "grandi alberi" appartenenti alle specie Betula aetnensis, Castanea sativa, Fagus sylvatica, Pinus laricio, Populus tremula, Quercus cerris, Quercus ilex, Quercus pubescens s.l. e ad altre latifoglie (alcuni dei quali plurisecolari), che per caratteristiche dimensionali, costituiscono importanti elementi naturalistici e del paesaggio etneo, puntuali e non rappresentabili alla scala del Piano Territoriale.

b) le "grandi ceppaie" delle stesse specie (la cosiddetta "Trofa camperi" di Faggio della zona della Cubania ed altre);

c) tutti i popolamenti di Pioppo tremulo e in particolar modo quelli ubicati in corrispondenza dei limiti altitudinali minimi e massimi della specie sull'Etna;

d) ogni altra specie, coi relativi habitat, giudicata degna di particolare tutela da parte del CTS, ivi comprese le specie di nuovo rinvenimento.

L'Ente Parco ne predisporrà il censimento e la localizzazione. Attorno alle aree così censite va sancito il divieto di effettuare qualsiasi intervento modificativo dell'ambiente in una fascia di tutela variabile in relazione alla situazione dei luoghi e in ogni caso per un raggio di almeno 100 m. Nei casi in cui tali alberi ricadano in fondi privati potranno essere concessi contributi per eventuali cure che si rendessero necessarie per la loro conservazione.

L'Ente Parco curerà la pubblicizzazione della tutela, anche con appositi cartelloni posti in varie parti del territorio.

Art. 37.2 - Nelle aree ove è autorizzato il taglio dei boschi e delle formazioni boschive, ed eventualmente degli arbusteti, e nelle aree soggette a qualsiasi trasformazione del territorio è vietato tagliare gli individui arborei di Ginestra

dell'Etna (*Genista aetnensis*). Vanno inoltre adottate specifiche azioni, sentito il parere del CTS, al fine di salvaguardare in tutto il territorio del parco le specie legnose spontanee, presenti sia in forma di individui isolati che in gruppi o in filari.

Art. 37.3 - L'Ente Parco, nel rilasciare autorizzazioni per interventi sul territorio, nonché per la gestione dello stesso, su indicazione del C.T.S., adotterà caso per caso i provvedimenti necessari al fine di tutelare le biocenosi e gli ecosistemi rappresentati, i processi naturali in corso, peculiari dell'ambiente vulcanico etneo (colonizzazione vegetale delle lave di varia età e dei conetti vulcanici, delle serre e dei dicchi, dei valloni e dei canali, degli hornitos, delle grotte e delle cavità laviche) e le emergenze biologiche presenti.

Nelle aree ove sono presenti ecosistemi con equilibri particolarmente precari, od ove si dovessero manifestare realtà biologiche non ancora note per l'area etnea, l'Ente Parco provvederà, se necessario, e su indicazione del C.T.S., a ridurre opportunamente la presenza antropica fino a vietarne l'accesso nei casi in cui potrebbe essere compromesso il mantenimento degli ecosistemi, degli equilibri e dei relativi processi biologici.

## Art. 38 - Norme per la tutela della fauna

### 38.1 – Disposizioni generali

E' rigorosamente vietato, particolarmente nella gestione del bosco ceduo, che sia asportato o diradato il sottobosco, che vengano asportate la lettiera, i rami ed i tronchi abbattuti, soprattutto se marcescenti, che costituiscono indispensabili microambienti per la fauna forestale e la conservazione della sua biodiversità.

E' vietato procedere al rimboschimento delle aree "aperte", quali ad esempio praterie, pascoli, pseudosteppa, garighe, macchia bassa (specialmente quando esse si trovano a contatto con la foresta, in considerazione del loro grande rilievo ecotonale), nonché delle radure all'interno dei boschi e dei terreni agricoli abbandonati da almeno 10 anni.

Nelle aree "aperte" il pascolo viene pianificato dall'Ente Parco in modo da garantire la conservazione della ricca biodiversità faunistica presente in tali aree; viene inoltre vietata la distruzione della *Ferula*, indispensabile per la ovideposizione dell' *Uromenus riggioi*, specie endemica della Sicilia Orientale.

Per la tutela dell'avifauna acquatica vanno salvaguardati la zona della Gurrída e degli specchi d'acqua vicini, nonché gli specchi d'acqua temporanei oltre che le zone umide situate a monte della zona di Milo ove si formano pozze di acqua in seguito allo scioglimento delle nevi, in quanto ospitano una ridottissima popolazione di Salamandra minacciata di estinzione, il rospo comune e il Discoglossò, nonché una importante microfauna di ambiente umido. L'Ente Parco, procederà alla individuazione di tali aree e ne disporrà la tutela, udito il C.T.S.

I lavori di taglio di alberi nei boschi, di sistemazione di stradelle, e ogni altra sorta di intervento che possono essere fonte di rumore devono essere effettuati nel corso dei mesi invernali al fine di arrecare il minore disturbo possibile alla avifauna ed alla mammalofauna. Inoltre durante le escursioni dei visitatori deve essere eliminata qualsiasi fonte di rumore, poiché gli animali sono estremamente sensibili all'inquinamento acustico, ben oltre il limite sopportato dall'uomo.

In ottemperanza alle norme nazionali ed internazionali che regolano la protezione dei pipistrelli e degli ambienti da essi frequentati, è vietata la pubblica fruizione delle grotte che siano popolate da questi mammiferi. L'Ente Parco, procederà alla individuazione di tali ipogei. Inoltre è fatto divieto di asportare il guano da essi deposto in quanto costituisce uno degli ambienti delle grotte preferiti dalla speleofauna.

#### Art. 38.2 - Reintroduzioni e ripopolamenti

Le reintroduzioni di specie e sottospecie scomparse nel territorio del Parco va effettuate con estrema cautela e soltanto dopo un accurato studio di fattibilità condotto da studiosi ed esperti di comprovata competenza. Esse vanno effettuate esclusivamente con individui di popolazioni la cui provenienza dovrà essere prospettata nello studio di fattibilità e, fin dove possibile, localizzata in Sicilia o nell'Italia meridionale. Sono vietate la reintroduzione del lupo e del cinghiale, visti i gravi danni che quest'ultima specie apporta al suolo delle foreste. E' ammessa la reintroduzione di capriolo e di daino, per i quali ove indispensabile ed in ogni caso non permanentemente è però prevista la predisposizione di opportune mangiatoie da rifornire durante tutto l'anno ed il controllo numerico delle popolazioni.

I ripopolamenti potranno essere effettuati soltanto in casi eccezionali e quando se ne manifesti l'assoluta necessità per limitare gli effetti negativi dell'impoverimento genetico di specie di particolare valore naturalistico e soltanto quando adeguati studi condotti per non meno di 5 anni abbiano dimostrato che le popolazioni interessate sono veramente minacciate di pericolosa rarefazione, soprattutto a causa della presenza antropica, come

probabilmente avviene per il Gatto selvatico. Nei rari casi in cui saranno ritenuti veramente indispensabili, i ripopolamenti non dovranno modificare sostanzialmente la struttura genetica delle popolazioni interessate, nè compromettere le possibilità di sopravvivenza di altre specie nella zona in cui essi si compiono o l'evoluzione equilibrata delle biocenosi.

L'Ente Parco disporrà il divieto di accesso a quelle aree nelle quali venga riconosciuta: a) la pericolosa rarefazione di talune popolazioni; b) la nidificazione dell'Aquila. Analogo divieto dovrà essere previsto per le zone ove sia avvenuta una reintroduzione o un ripopolamento. I limiti di tali aree saranno volta a volta fissati dal C.T.S.

**Controllo della fauna-** L'Ente Parco realizza la prevenzione del danno determinato dalla fauna selvatica secondo quanto previsto dal punto 4.2 del D.P.R.S. 7.7.2000. Nei casi in cui sia stata accertata l'inefficienza delle misure di prevenzione adottate, previo parere dell'Istituto Nazionale Fauna Selvatica e limitatamente alle specie responsabili di danno all'esercizio agricolo e inserite nel calendario venatorio, l'Ente potrà realizzare piani di cattura e traslocazione di esemplari laddove risulti tecnicamente realizzabile il trasferimento dei soggetti, ed in casi del tutto eccezionali, piani di abbattimento selettivi, comunque senza l'uso di veleni. Per la predisposizione dei piani di cattura e di abbattimento è necessario realizzare il censimento delle specie di fauna da sottoporre all'intervento secondo quanto previsto al punto 3.2.1. del D.P.R.S. 7.7.2000.

Gli interventi di cattura e abbattimento sono realizzati d'intesa con la Ripartizione faunistico-venatoria utilizzando il personale di detta Ripartizione, il corpo delle guardie forestali e altri agenti venatori dipendenti di pubbliche amministrazioni eventualmente presenti. Ai sensi del punto 4.2 del D.P.R.S. 7.7.2000, per detti interventi non sarà possibile utilizzare i proprietari o conduttori dei fondi e le guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientaliste, riconosciute in sede regionale.

L'Ente Parco organizzerà la lotta al randagismo di cani e gatti, sia per evitare danni alle specie selvatiche, sia per prevenzione antirabbica; essa deve essere condotta mediante cattura o abbattimento ; il ricorso a esche avvelenate è assolutamente vietato.

Eventuali capi suini in libertà nei boschi e nelle formazioni boschive vengono abbattuti a cura dell'Ente Parco senza che sia dovuto alcun indennizzo ai proprietari. A carico di questi ultimi saranno applicate sanzioni pecuniarie per il risarcimento dei danni apportati dagli animali all'ambiente e alle biocenosi.

Al fine di eliminare o ridurre le condizioni determinanti la vulnerabilità delle colture agrarie, dei rimboschimenti e del patrimonio zootecnico del Parco, al danno indotto dalla fauna selvatica, l'Ente Parco sostiene adeguate misure di prevenzione dei danni.

L'Ente Parco provvederà, altresì, all'indennizzo dei danni alle piante, al frutto pendente, e agli allevamenti zootecnici che si siano verificati nonostante l'adozione delle misure di prevenzione.

Sentito il C.T.S. il Parco consente la cattura e l'asportazione di esemplari di fauna selvatica solo per motivi di ricerca scientifica; analogamente il Parco può disporre a scopo di studio, operazioni di inanellamento di uccelli o prelievi di controllo in base alle necessità.

L'Ente Parco dispone, per le nuove strutture stradali e promuove per quelle esistenti, la creazione di corridoi ecologici per l'attraversamento della fauna selvatica. A tale scopo provvede all'eliminazione delle barriere, allo spostamento delle stesse mediante la creazione ad esempio di sottopassi, muretti di protezione, adeguamento dei tombini stradali e tutte quelle opere che possano ridurre i danni alla fauna e migliorare nel contempo la sicurezza stradale.

#### Art. 38.3 – Spazi interstiziali

Il territorio del Parco, a prescindere dalla sua suddivisione in zone ed ambiti, è caratterizzato dalla presenza fra le costruzioni e fra appezzamenti di terreno coltivati (ed anche di recente abbandono) di siepi o di strisce di suoli o "lenze" dove insistono essenze forestali o arbustive in singoli individui, in nuclei isolati o in combinazione spesso promiscua.

Trattasi dei cosiddetti "spazi interstiziali" occupati da vegetazione varia e che non sono raffigurabili nella carta di Piano per l'esiguità delle superfici occupate e per la frastagliatura dei confini, ma la cui conservazione è essenziale per le finalità prioritarie in riferimento ai valori ambientali del Parco. Le siepi costituiscono importanti zone rifugio e fonte di ripopolamento per la fauna rappresentata da rettili, taluni passeriformi, e molti invertebrati.

Pertanto, nella gestione delle attività agricole o di altra natura, le aree di cui sopra non debbono essere oggetto di interventi modificativi.

#### Art. 38.4 – Inquinamento acustico

Al fine di evitare l'inquinamento acustico, la quiete dei luoghi ed il

disturbo che rumori e suoni inconsueti arrecano alla fauna, in tutta l'area del Parco sono vietate gare automobilistiche, di motocross, motociclistiche, ciclistiche, partite di calcio, di baseball e di rugby, nonché il tiro al piattello ed il tiro a segno con qualsiasi arma da fuoco, **con esclusione della Zona D di Parco..** Per lo stesso motivo, nelle Zone A, N, N1 del Parco è vietato l'uso di radio, radioline, giradischi, strumenti musicali, cori a più voci, schiamazzi e richiami ad alta voce, che siano fonte di rumore. E' fatta deroga a tale norma nei rifugi e nei Punti base, purché i rumori rimangano contenuti entro limiti accettabili. L'Ente Parco provvederà ad informarne gli utenti di tali aree mediante affissione di cartelli.

Gli sport equestri, gare di pallavolo, golf e di pallacanestro sono consentiti nelle Zone C (fuorché in quelle altomontane e nei Punti base per l'escursionismo) e D.

Art. 39 – Tutela di manufatti di interesse storico-culturale che connotano significativamente il paesaggio, di parchi e giardini annessi ad edifici pubblici o privati

Art. 39.1 – Manufatti di interesse storico-culturale

Tutti gli interventi su manufatti di interesse storico - culturale che connotano significativamente il paesaggio, parchi e giardini annessi ad edifici pubblici o privati devono essere condotti in base alle direttive contenute nelle DOG.

Art. 39.2 – Tutela dei profili del suolo e difesa del paesaggio

Tutti i movimenti di terra che si rendono necessari per la realizzazione di opere ammissibili e autorizzate, ove consentiti all'interno delle zone ed ambiti, costituiscono parte integrante del progetto di intervento; per tutti i movimenti di terra deve essere prodotto uno specifico elaborato progettuale, che deve essere approvato dal CTS e che ne indichi i modi di esecuzione, la durata e le modalità di ripristino previste.

Queste ultime devono essere in grado di ricomporre l'equilibrio paesistico preesistente all'intervento stesso.

Qualora i movimenti di terra insistano su una zona connotata da vegetazione naturale, anche sporadica, è obbligatoria la messa a dimora di piante appartenenti allo stesso tipo di vegetazione.

Nel caso di movimenti di terra finalizzati alla realizzazione di opere delimitate da scarpate, queste ultime non dovranno essere verticali bensì angolate, con angolo di inclinazione compatibile con le caratteristiche morfologiche dei luoghi

e raccordate con andamento curvilineo al terreno che non e' stato oggetto di intervento.

I movimenti di terra devono essere supportati da uno studio di compatibilita' ambientale, che attesti come l'intervento proposto non coinvolga emergenze di rilievo. I movimenti di terra non possono, inoltre, alterare le emergenze morfologiche naturali.

#### Art. 39.3 – Insegne e pubblicità

E' vietato affiggere cartelloni pubblicitari, scritte di propaganda politica, o scritte luminose pubblicitarie, ad eccezione di quelli messi in opera dall'Ente Parco per le necessarie indicazioni ai visitatori del Parco.

#### Art. 40 – Prevenzione e difesa dagli incendi

L'attività antincendio è esercitata, anche in terreni privati, dal personale dell'Ente Parco e dall'Ispettorato Ripartimentale delle foreste della Provincia di Catania e dovrà consistere, in particolar modo, in azioni di sorveglianza e prevenzione.

All'Ente Parco compete di predisporre un sistema organico per la sorveglianza mobile e fissa. Le eventuali torrette di avvistamento, da collocarsi in prossimità di sentieri esistenti, possono essere situate anche nelle aree boscate; esse devono essere costruite in legno e non devono superare la chioma degli alberi di oltre 1 metro. Torrette non vanno erette nelle aree ricadenti negli ambiti N ed in aree boscate di limitata estensione.

Allo scopo di garantire una più diffusa azione di avvistamento l'Ente Parco promuoverà forme di collaborazione attiva con i comuni, le scuole, le organizzazioni sindacali, professionali e le associazioni ambientaliste, anche mediante la produzione di materiale audiovisivo, documentari ed il lancio di campagne giornalistiche e radiotelevisive.

La prevenzione deve essere limitata ai margini di strade e attorno a rifugi, abitazioni, ovili e deve consistere nell'asportazione di resti vegetali e di vegetazione erbacea: a tale scopo è vietato l'uso di erbicidi e del fuoco. Gli interventi dovranno essere autorizzati volta per volta dall'Ente Parco, previo parere del C.T.S., il quale darà indicazioni perché gli stessi non compromettano, in nessuna delle loro componenti, l'integrità delle biocenosi e non comportino gravi alterazioni del paesaggio.

E' vietato provvedere alla prevenzione realizzando fasce tagliafuoco e ricorrendo alla ripulitura delle aree boscate mediante asportazione del sottobosco, della lettiera, degli alberi e rami caduti o secchi, della vegetazione erbacea, anche se secca, nelle radure e in praterie e pascoli.

Possono essere ammessi in via eccezionale, ed in occasione di gravi calamità, interventi volti a circoscrivere o limitare l'espansione di incendi in boschi limitrofi, senza tuttavia che sia consentito l'uso di ritardanti chimici. In tali boschi va mantenuta la viabilità esistente con le attuali caratteristiche.

Nelle aree percorse da incendi è vietato l'esercizio del pascolo e di qualsivoglia attività economica per un periodo di almeno 10 anni e nel caso di biocenosi gravemente danneggiate dal fuoco tale periodo non può essere inferiore ad anni 20.

In tali aree percorse da incendio è vietata l'asportazione delle vegetazione danneggiata, del sottobosco, di alberi abbattuti, di piante morte e di parti delle stesse. Nelle formazioni boschive e nei boschi incendiati non saranno attuate opere di rimboschimento; esse potranno essere attuate solo nelle aree ove sono in atto gravi fenomeni erosivi del suolo, ulteriormente aggravati dal passaggio del fuoco.

L' Ente Parco promuove la realizzazione diffusa di serbatoi d'acqua sotterranei per lo spegnimento di incendi (lettera c Art.34, L.r. Sicilia n. 16/96). Essi, di capacità massima di 300 mc, vanno ubicati lungo le rotabili e in ogni caso in punti che consentano un agevole rifornimento e prelievo delle acque con mezzi meccanici. Va favorito il rifornimento mediante l' acqua raccolta dai tetti, dalle superfici stradali, ecc.

## **TITOLO OTTAVO: DISPOSIZIONI VARIE**

### **Art. 41 – Strumenti urbanistici comunali**

Nella redazione dei propri strumenti urbanistici e nella revisione degli esistenti, per le Zone D, i Comuni rispettano le prescrizioni del Piano per il Parco. Per i territori ricadenti nel perimetro del parco i piani generali e quelli attuativi sono presentati all'Ente Parco per l'espressione del relativo parere di conformità dopo l'adozione in Consiglio Comunale.

Le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti mantengono la loro validità solo per le previsioni non in contrasto con le normative del Piano del Parco.

### **Art. 42 – Aggiornamenti normativi**

L'Ente Parco si fa carico dell'acquisizione, della divulgazione e dell'assistenza agli operatori di tutte le misure di promozione e di sostegno delle attività economiche compatibili nel territorio del Parco (sviluppo rurale, turismo bianco e verde, agriturismo, ecc) che la legislazione ai diversi livelli (Regione, Stato, Unione Europea) definirà negli anni avvenire.

L'Ente Parco, anche dietro parere del CTS, stabilisce la loro compatibilità con le N. di A. ed il presente Regolamento.

L'applicazione delle predette misure e degli interventi contemplati non rappresenta variante al presente Piano.